



COMUNE DI DUE CARRARE

PROVINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 20

Verbale letto, approvato e Sottoscritto

IL PRESIDENTE
f.to Davide Moro

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Reffo Ersilio

Oggetto: PRESA D'ATTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO ANNO 2021 RELATIVO AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI VALIDATO DALL'ENTE TERRITORIALMENTE COMPETENTE (ETC) CONSORZIO PADOVA SUD E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L' APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2021.

N. reg. Pubbl.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia della presente delibera viene affissa all'albo comunale per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi con decorrenza dal giorno

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Reffo Ersilio

L'anno **duemilaventuno**, addì **ventinove** del mese di **giugno** alle ore **21:03** nella Sala delle adunanze, previa convocazione con avvisi scritti debitamente consegnati nei modi e termini del vigente "Regolamento per il funzionamento del consiglio comunale", si è riunito il Consiglio Comunale,

All'appello nominale del presente ordine del giorno risultano:

Cognome e Nome	Ruolo	Presente/Assente
Moro Davide	SINDACO	Presente
Rosina Andrea	CONSIGLIERE	Presente
Favero Gino	CONSIGLIERE	Presente
Menegazzo Cinzia	CONSIGLIERA	Presente
Carpanese Alice	CONSIGLIERA	Presente
Baldon Federico	CONSIGLIERE	Assente
Mingardo Anita	CONSIGLIERA	Presente
Penello Franco	CONSIGLIERE	Presente
Pizzo Giovanni	CONSIGLIERE	Presente
Garbo Claudio	CONSIGLIERE	Presente
Negrisola Pierangela	CONSIGLIERA	Presente
Furlan Romina	CONSIGLIERA	Presente
Crivellaro Giampietro	CONSIGLIERE	Presente

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE Reffo Ersilio.

Essendo legale il numero degli intervenuti, Davide Moro, nella sua qualità di SINDACO del Comune, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto.

Scrutatori sono i sigg.ri:

Mingardo Anita

Penello Franco

Furlan Romina

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione pubblicata a norma di legge all'albo Pretorio

E' DIVENUTA ESECUTIVA

☐ Ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D.Lgs 267/2000.

Il _____

E' DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

☐ Ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Reffo Ersilio

Copia conforme all'originale ad uso della
Pubblica Amministrazione.

Li, _____

L'INCARICATO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Espresso ai sensi dell'art. 49 c. 1 del D.L.gs 267 del 18.8.2000 e succ. mod. e int.

Favorevole

Li, 24-06-2021

Il Responsabile del Servizio
F.to Quarantin Luigino

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Espresso ai sensi dell'art. 49 c. 1 del D.L.gs 267 del 18.8.2000 e succ. mod. e int.

Favorevole

Li, 24-06-2021

Il Responsabile del Servizio
F.to Quarantin Luigino

**Oggetto: PRESA D'ATTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO ANNO 2021
RELATIVO AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI VALIDATO
DALLENTE TERRITORIALMENTE COMPETENTE (ETC) CONSORZIO
PADOVA SUD E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L' APPLICAZIONE
DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2021.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014», ha disposto l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l'erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, il tributo per i servizi indivisibili (TASI), destinata al finanziamento dei servizi comunali indivisibili, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha abolito, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale (IUC), facendo però salva la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) di cui alla Legge n. 147/2013, art. 1, commi da 641 a 668;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, elaborando un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR) al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;
- in relazione all'emanazione del nuovo metodo è da intendersi pertanto definitivamente superata la parte metodologica relativa alla definizione del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

- l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA), anche in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è intervenuta nella materia con le deliberazioni n. 57/2020/R/rif del 3 marzo 2020, n. 102/2020/R/rif del 26 marzo 2020, n. 238/2020/R/rif del 23 giugno 2020 e n. 299/2020/R/rif del 29 luglio 2020 nonché con la determinazione n. 02/DRIF/2020 del 27 marzo 2020.

VISTI:

- la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti, così come modificata dalla direttiva 2018/851/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue successive modifiche e integrazioni, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";
- la legge 27 luglio 2000, n. 212;
- il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale";
- la legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- la legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020", che ha attribuito all'Autorità compiti di regolazione anche nel settore dei rifiuti, l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (Aeegsi) diventa ARERA, Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente;
- il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

RICHIAMATI i provvedimenti adottati dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità):

- la deliberazione dell'Autorità 5 aprile 2018, 226/2018/R/RIF recante "Avvio di procedimento per l'adozione di provvedimenti di regolazione della qualità del servizio nel ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati";
- la deliberazione dell'Autorità 18 giugno 2019, 242/2019/A recante "Quadro strategico 2019-2021 dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente";
- la deliberazione dell'Autorità 7 luglio 2019, 303/2019/R/RIF recante "Unificazione dei procedimenti di cui alle deliberazioni dell'Autorità 225/2018/R/RIF e 715/2018/R/RIF, volti alla regolazione e al monitoraggio delle tariffe in materia di ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, con individuazione di un termine unico per la conclusione dei medesimi" (di seguito: deliberazione 303/2019/R/RIF);
- il documento per la consultazione dell'Autorità 30 luglio 2019, 351/2019/R/RIF, recante "Orientamenti per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021" (di seguito: documento per la consultazione 351/2019/R/RIF);
- l'"Indagine conoscitiva sui rifiuti solidi urbani", dell'Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato, IC 49 del 21 gennaio 2016, pubblicata sul Bollettino n. 3/2016 della medesima Autorità;
- la deliberazione dell'Autorità n.443/2019/R/RIF (poi integrata da talune semplificazioni procedurali dettagliate nella deliberazione 57/2020/R/RIF), con cui è stato adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) recante i "criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021", introducendo una regolazione per l'aggiornamento delle entrate tariffarie di riferimento, basata su criteri di riconoscimento dei costi efficienti;
- l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019 che definisce la procedura di approvazione del piano economico finanziario prevedendo il seguente percorso:
 - a) il soggetto gestore predispose annualmente il Piano economico finanziario (PEF) e lo trasmette all'ente territorialmente competente per la sua validazione;
 - b) l'ente territorialmente competente (ETC) effettua la procedura di validazione assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità il PEF e i corrispettivi del servizio in coerenza con gli obiettivi definiti;
 - c) ARERA verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e approva;
- la deliberazione ARERA n. 493/2020/r/rif del 24 novembre 2020, di aggiornamento del metodo tariffario rifiuti (MTR) ai fini delle predisposizioni tariffarie per l'anno 2021;

VISTI in particolare i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147/2013:

- comma 651: il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
- comma 652: Il Comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il Comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1;
- comma 653: a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il Comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard;
- comma 654: in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

RICHIAMATO l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

CONSIDERATO che il Metodo Tariffario definito da ARERA prevede, per gli elementi relativi alla definizione dei coefficienti di gradualità, le risultanze dei fabbisogni standard;

VISTA la deliberazione di Consiglio comunale n. 42 del 16/12/2013 ad oggetto: Presa d'atto della successione a titolo universale del "Consorzio Padova Sud" ai consorzi di servizi "Bacino di Padova Tre e Bacino di Padova Quattro" e con contestuale acquisizione gratuita della quota partecipativa.

DATO ATTO che:

- - con nota del 22/06/2020, in atti con prot. n. 9495 del 23/06/2020 il Consorzio Padova Sud si identificava come Ente Territorialmente competente sulla scorta delle definizioni fornite da ARERA;
- - il Consorzio Padova Sud con nota del 22/12/2020 in atti prot. n. 20468 del 23/12/2020 ribadiva la sua competenza relativa alla validazione del PEF;
- - il Consorzio con nota prot. n. 8861 del 26/05/2021, come concordato nella riunione dei sindaci del 25/05/2021, comunicava che avrebbe provveduto con la validazione dei PEF 2021 per tutti i Comuni aderenti in qualità di Ente Territorialmente Competente;

CONSTATATO che con nota prot. 10222 del 17/06/2021 il soggetto Gestore società Gestione Ambiente scarl trasmetteva il piano economico finanziario (PEF) del servizio per l'anno 2021 nella versione cosiddetta "grezza" (quota costi gestore), nonché l'ulteriore documentazione di propria competenza al Comune di Due Carrare e al Consorzio Padova Sud;

DATO ATTO che l'art. 107, comma 5, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, ha previsto la facoltà per i comuni, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, di approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020, e la possibilità di ripartire in tre anni a decorrere dal 2021 l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019.

VISTO che il Comune di Due Carrare ha confermato per il 2020 le tariffe 2019, avvalendosi della facoltà

di cui all'art. 107, comma 5, del Decreto - Legge n. 18/2020;

RICHIAMATO inoltre l'aggiornamento delle modalità di compilazione del PEF 2021 pubblicato da ARERA in data 15.03.2021 che chiarisce il riferimento al totale delle entrate tariffarie 2019 in caso di approvazione per il 2020 delle tariffe utilizzate per il 2019 ai sensi dell'art. 107, comma 5, del D.L. n. 18/2020;

DATO ATTO che il Piano Economico Finanziario 2021 (all. A. al presente atto di cui forma parte integrante e sostanziale) fornito dal Consorzio Padova Sud e dallo stesso validato quale Ente Territoriale Competente ed inserito in atti di questo Comune al prot. n. 10460 del 23.06.2021 è stato calcolato in funzione delle linee previste di ARERA, in forza delle disposizioni sopra riportate;

VISTO il piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2021, elaborato sulla base dello schema tipo di cui all'Appendice 1 del Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR), e allegato alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, sotto la lettera A), dal quale si evince, che il costo totale di riferimento per l'anno 2021 viene determinato nel complessivo importo di euro 1.264.030;

VISTI altresì i seguenti ulteriori allegati:

- Allegato B) Due Carrare Appendice MTR 2021 ETC Consorzio Padova Sud (acquisito al prot. n. 10460 del 23.06.2021);
- Allegato C) Dichiarazione di Veridicità Gestione Ambiente Scarl datata 17/06/2021 (acquisita al prot. dell'Ente n.10460 del 23.06.2021);
- Allegato D) Dichiarazione di Veridicità Società Estense Servizi Ambientali S.E.S.A. Spa datata 17/06/2021 (acquisita al prot. dell'Ente n.10460 del 23.06.2021);
- Allegato E) Validazione del piano finanziario sottoscritta in data 17.06.2021 con verbale n.15 dal Consiglio di amministrazione del Consorzio Padova Sud (ETC) (acquisita al prot. dell'Ente n. 10460 del 23.06.2021);
- Allegato F) Tariffe TARI 2021 per le utenze domestiche e non domestiche (acquisito al prot. dell'Ente n. 10515 del 24.06.2021);

VISTO il comma 683 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 secondo il quale il Consigliocomunale deve approvare, entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del Bilancio di Previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

VISTI:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 Dicembre 2000, n. 388, così come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 448/2001, che dispone, in deroga all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 e all'art. 3 dello Statuto del contribuente che "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".
- l'art. 30, comma 5, del D.L. 22 marzo 2021, n.41 che stabilisce che limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 1, comma 666, della Legge n. 147/2013, è fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, nella misura percentuale deliberata dalla Provincia;

PRESO ATTO delle tariffe della tassa rifiuti TARI proposte, da applicare per il 2021, per le utenze domestiche e non domestiche (All. F), determinate sulla base del Piano Economico Finanziario 2021 (All. A), finalizzate ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l'anno 2021;

CONSIDERATO che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla

Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";

PRESO ATTO che:

- nella tabella Due Carrare Appendice MTR 2021 viene riportato il totale del PEF 2021, calcolato in applicazione del MTR ARERA prima dell'applicazione del limite di crescita, con un importo di € 1.264.030;
- nella tabella Due Carrare Appendice MTR 2021 è determinato anche l'importo del limite massimo delle entrate tariffarie applicabili nel rispetto del limite di crescita (ΣT max entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) che costituisce pertanto per l'anno 2021 l'importo massimo che potrà essere riconosciuto al gestore;

RILEVATO che il limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie 2021 di cui all'art. 4 dell'allegato A alla deliberazione ARERA 443/2019 prevede per il Comune di Due Carrare un incremento nella misura del 3,8 % del Piano Economico Finanziario TARI 2019;

PRESO ATTO che l'entrata tariffaria massima applicabile nel rispetto del limite di crescita, c.d. tetto ai costi ammissibili del PEF è pari ad € 1.046.115;

PRESO ATTO di quanto sopra riportato, il PEF finale 2021 che è stato validato dall'Ente territorialmente competente (Consorzio Padova Sud) è pari ad € 1.046.115, di cui € 452.601 per Costi Variabili ed € 593.514 per Costi Fissi;

DATO ATTO che il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2021 è stato determinato tenendo conto del conguaglio della differenza tra i costi del piano finanziario 2020 e i costi determinati per l'anno 2019 mediante ripartizione in tre anni nei piani finanziari a partire dall'anno 2021 così come previsto a pag. 5 della Relazione di accompagnamento del Consorzio Padova Sud;

VERIFICATE nella determinazione dei costi, anche le risultanze dei fabbisogni standard come previsto dal comma 653 art. 1 della Legge n. 147/2013;

RITENUTO di procedere a prendere atto del piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2021 di cui all'allegato A), unitamente alla documentazione a corredo dello stesso, redatto ai sensi del Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR) adottato con deliberazione dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 443/2019 del 31 ottobre 2019, e, conseguentemente, di determinare per l'anno 2021 le tariffe della Tassa Rifiuti - TARI finalizzate ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio così come indicate nell'allegato F);

VISTI:

- la Legge 17 luglio 2020, n. 77 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio), contenente "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", che al comma 3-bis dell'art. 106 prevede che per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021; termine ulteriormente differito al 31.03.2021 dal DM 13 gennaio 2021 pubblicato in GU n. 13 del 18.01.2021;
- l'art. 30, comma 5, del D.L. 22 marzo 2021, n. 41 che stabilisce che limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile favorevoli, di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e succ. mod. e int.;

SENTITI gli interventi registrati nel corso della discussione aperta sull'argomento, come riportati nell'allegato G) alla presente deliberazione che ne forma parte integrante e sostanziale;

CON VOTAZIONE espressa in forma palese, chiusasi col seguente risultato accertato come per legge, con l'ausilio degli scrutatori:

Consiglieri presenti	n. 12
Voti favorevoli	n. 8
Voti contrari	n. 4 (Garbo Claudio, Negrisolò Pierangela, Furlan Romina, Crivellaro Giampietro)

Astenuti

n. 0

DELIBERA

- 1) **DI DARE ATTO** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.
- 2) **DI PRENDERE ATTO** del piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2021, redatto ai sensi del Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR), adottato con la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019, fornito e validato dal Consorzio Padova Sud in qualità di Ente Territorialmente Competente, allegato sub A) alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale;
- 3) **DI PRECISARE** che risultano inoltre allegati al presente provvedimento, quali parti integranti e sostanziali:
 - Allegato **B)** Due Carrare Appendice MTR 2021 ETC Consorzio Padova Sud (acquisito al prot. n. 10460 del 23.06.2021);
 - Allegato **C)** Dichiarazione di Veridicità Gestione Ambiente Scarl datata 17/06/2021 (acquisita al prot. dell'Ente n.10460 del 23.06.2021);
 - Allegato **D)** Dichiarazione di Veridicità Società Estense Servizi Ambientali S.E.S.A. Spa datata 17/06/2021 (acquisita al prot. dell'Ente n.10460 del 23.06.2021);
 - Allegato **E)** Validazione del piano finanziario sottoscritta in data 17.06.2021 con verbale n.15 dal Consiglio di amministrazione del Consorzio Padova Sud (ETC) (acquisita al prot. dell'Ente n. 10460 del 23.06.2021);
 - Allegato **F)** Tariffe TARI 2021 per le utenze domestiche e non domestiche (acquisito al prot. dell'Ente n. 10515 del 24.06.2021);
- 4) **DI PRECISARE** altresì che il piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2021 è stato validato dal Consorzio Padova Sud, Ente Territorialmente Competente (ETC), come da documentazione allegata al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale, sotto la lettera E);
- 5) **DI APPROVARE** per l'anno 2021 le tariffe della Tassa Rifiuti - TARI così come indicate nel prospetto allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (Allegato F);
- 6) **DI DARE ATTO** che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2021;
- 7) **DI DARE ATTO** che alle tariffe come sopra determinate, dovrà essere applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del D. Lgs. 504/1992, nella misura determinata dalla Provincia;
- 8) **DI DARE ATTO** che è volontà dell'Amministrazione comunale utilizzare eventuali trasferimenti erariali che dovessero provenire dallo Stato a titolo di TARI da usare per agevolazioni TARI alle utenze (domestiche e/o non domestiche), secondo le indicazioni dello Stato in tal senso;
- 9) **DI TRASMETTERE** la presente deliberazione a Gestione Ambiente Scarl e al Consorzio Padova Sud per i dovuti adempimenti;
- 10) **DI TRASMETTERE** la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle tempistiche e delle modalità dettate dalla normativa vigente, per la pubblicazione sul sito informatico del medesimo Ministero;
- 11) **DI DARE ATTO** che il Consorzio Padova Sud in qualità di ente territorialmente competente provvederà ad inviare il piano economico finanziario (PEF), di cui al precedente punto 2, e la documentazione a corredo dello stesso, compresa la presente deliberazione, all'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA), per il completamento della procedura di cui all'articolo 6 della deliberazione dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 443/2019/R/rif.;
- 12) **DI OTTEMPERARE**, contestualmente all'affissione all'albo, al disposto dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000;
- 13) **DI DARE ATTO** che la pubblicazione della presente Delibera all'albo on line del Comune, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero in riferimento ai dati sensibili;
- 14) **DI ASSolvere** l'obbligo di pubblicazione della presente Delibera, in conformità alle vigenti

disposizioni in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni (D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.), sul sito internet del Comune “Amministrazione Trasparente” – sezione “Provvedimenti” – sottosezione “Provvedimenti organi indirizzo politico”, contestualmente alla pubblicazione dello stesso all’Albo Pretorio on line;

Successivamente,

con separata votazione espressa in forma palese, chiusasi col seguente risultato accertato come per legge, con l’ausilio degli scrutatori:

Consiglieri presenti	n. 12
Voti favorevoli	n. 8
Voti contrari	n. 4 (Garbo Claudio, Negrisolo Pierangela, Furlan Romina, Crivellaro Giampietro)
Astenuti	n. 0

la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, stante l’urgenza a provvedere.

Allegati:

- A) Piano economico finanziario (PEF) e relazione di accompagnamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2021 fornito e validato dal Consorzio Padova Sud in qualità di Ente Territorialmente Competente, (acquisito al prot. N. 10460 del 23.06.2021);
- B) Due Carrare Appendice MTR 2021 ETC Consorzio Padova Sud (acquisito al prot. n. 10460 del 23.06.2021);
- C) Dichiarazione di Veridicità Gestione Ambiente Scarl datata 17/06/2021 (acquisita al prot. dell’Ente n.10460 del 23.06.2021);
- D) Dichiarazione di Veridicità Società Estense Servizi Ambientali S.E.S.A. Spa datata 17/06/2021 (acquisita al prot. dell’Ente n.10460 del 23.06.2021);
- E) Validazione del piano finanziario sottoscritta in data 17.06.2021 con verbale n.15 dal Consiglio di amministrazione del Consorzio Padova Sud (ETC) (acquisita al prot. dell’Ente n. 10460 del 23.06.2021);
- F) Tariffe TARI 2021 per le utenze domestiche e non domestiche (acquisito al prot. dell’Ente n. 10515 del 24.06.2021);
- G) Discussione.

ALLEGATO A)
ALTA DELIBERA DI
CC 20 DEL 29/6/2021



Consorzio Padova Sud

Piano finanziario e relazione di accompagnamento per la tariffa del servizio di gestione dei rifiuti urbani

Anno 2021

*DEFINIZIONE DEI CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI COSTI EFFICIENTI DI
ESERCIZIO E DI INVESTIMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI, PER IL
PERIODO 2018-2021 AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE ARERA 443/2019/R/RIF*

Appendice 2

RELAZIONE DELL'ENTE TERRITORIALMENTE COMPETENTE

Indice della relazione

1	Premessa	3
2	Valutazioni dell'Ente territorialmente competente	4
2.1	Attività di validazione svolta	4
2.2	Limite alla crescita annuale e determinazione delle entrate tariffarie.....	6
2.3	Determinazione delle entrate tariffarie – anno 2021	13
2.4	Costi operativi incentivanti	14
2.5	Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie	14
2.6	Focus sulla gradualità per le annualità 2019	14
2.7	Calcolo della componente RCU ex art. 107 c. 5 D.L. 18/2020.....	22
2.8	Focus sulla valorizzazione dei fattori di <i>sharing</i>	23
2.9	Condizione per la riclassificazione dei costi fissi e variabili – art. 3 MTR	24

1 Premessa

La presente relazione è finalizzata alla predisposizione degli elementi di competenza dell'Ente Territorialmente Competente per la definizione e validazione del Piano Economico Finanziario presentato dal gestore per l'anno 2021.

La validazione del PEF 2021 è riferita esclusivamente ai Comuni di Agna, Anguillara Veneta, Arquà Petrarca, Arre, Arzergrande, Bagnoli di Sopra, Boara Pisani, Bovolenta, Brugine, Candiana, Carceri, Casale di Scodosia, Cinto Euganeo, Codevigo, Conselve, Correzzola, Due Carrare, Maserà di Padova, Merlara, Ospedaletto Euganeo, Pernumia, Ponso, Pontelongo, San Pietro Viminario, Sant'Angelo di Piove di Sacco, Sant'Elena, Solesino, Terrassa Padovana, Urbana, Cartura, Pozzonovo, Stanghella.

Per tutti i comuni le società S.E.S.A. S.p.A. e Gestione Ambiente Scarl sono i gestori del servizio di igiene urbana e relativa tariffa in forza del Contratto di concessione per la gestione dei servizi di igiene urbana e relativa tariffa integrata ambientale dei Comuni convenzionati tra il Consorzio Bacino Padova 3 e 4 del 23/07/2010 (registrato il 04/08/2010).

I gestori hanno comunicato i dati congiuntamente.

SESA spa svolge i servizi operativi di gestione dei rifiuti urbani mentre Gestione Ambiente scarl si occupa della gestione della tariffa e del rapporto con l'utenza.

Di seguito si riportano sinteticamente i servizi erogati, descritti con maggiore dettaglio nella relazione di accompagnamento al PEF del gestore:

- Servizi operativi di raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani ed assimilati, prevalentemente con il sistema "porta a porta", comprese le valorizzazioni dei riciclabili, il trattamento dei rifiuti recuperabili non riciclabili (Verde biodegradabile e FORSU), gli stoccaggi provvisori ed i costi di smaltimento;
- Servizi accessori o di igiene urbana quali gestione di ecocentri, spazzamenti, ecc.;
- Servizi integrativi di raccolta e trasporto e costi di trattamento di rifiuti speciali anche pericolosi;
- Bonifica di Materiali Contenenti Amianto, incluse operazioni di "microraccolta", ai sensi della DGR Veneto n. 1690/2002;
- Altri servizi di raccolta minori;
- I servizi di gestione e coordinamento operativo generale di rapporto con il soggetto pubblico concedente laddove espletabili direttamente;
- I servizi di educazione e promozione ambientale;
- la gestione e coordinamento operativo generale di rapporto con l'utenza, inclusa la predisposizione annuale dei Piani Economici Finanziari per ciascun Comune incluso nella Concessione;
- le operazioni di elaborazione, stampa, spedizione ed invio di avvisi, comunicazioni, fatture verso l'utenza;
- la gestione degli sportelli all'utenza sia tecnici che amministrativi, accentrati, decentrati e telefonici;
- la gestione della riscossione ordinaria sia sotto forma di Tassa che di Tariffa o di Tributo (art. 5 punto 3 lettera e) dell'avviso di gara).
- il pagamento dei corrispettivi ai soci per le prestazioni direttamente eseguite dagli stessi, previa emissione di regolare documento fiscale;
- il pagamento delle penali o l'incasso dei premi e procedere agli addebiti o agli accrediti secondo le dirette responsabilità delle consorziate.

Si specifica che nei Comuni considerati è applicata la tariffa corrispettiva e per alcuni comuni è applicata una forma di tariffa "mista" che prevede l'applicazione del tributo alle utenze domestiche.

Per i comuni dove è applicata la tariffa "mista" è indicato il valore dell'IVA indetraibile.

2 Valutazioni dell'Ente territorialmente competente

2.1 Attività di validazione svolta

L'attività di validazione, ai sensi della Deliberazione 443/2019/R/RIF, deve essere svolta da un soggetto terzo rispetto al gestore.

Il Consorzio Padova Sud è identificato come Ente Territorialmente Competente ai fini della Validazione ai sensi della Deliberazione 443/2019/R/Rif. in quanto ente pubblico che, a seconda della particolarità della situazione territoriale di riferimento, svolge le funzioni ed i poteri dei quali è titolare ogni Comune in relazione al servizio pubblico di igiene urbana ed alle relative attività correlate (ovvero l'organizzazione gestionale del servizio di igiene urbana ora denominata gestione del ciclo integrato dei rifiuti).

A tale scopo è opportuno precisare che, con delibera n.4 del 12 maggio 2021, cui in ogni caso si rimanda integralmente, a seguito l'analisi ricognitiva dei PEF validati nel 2020, il Consorzio Padova Sud ha, dopo attenta e scrupolosa verifica della normativa, assunto le seguenti determinazioni:

1. *Che la nozione di ETC, indicata da ARERA, è una nozione declinabile, ossia implementabile, in considerazione della specificità dei contesti (territoriali), e che non vi sono argomentazioni giuridiche valide per poter disconoscere l'identificazione del Consorzio Padova Sud, in Ente territorialmente competente, e comunque il soggetto, dotato di profili di adeguata terzietà rispetto al gestore, per poter legittimamente procedere alla validazione dei PEF ed alla trasmissione ad AREA dei PEF dei Comuni consorziati (ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 comma 3 della deliberazione 443/2019/R/rif. Di Arera;*
2. *Che, per le procedure di validazione effettuate dal CPS, nessun onere finanziario sarà posto a carico dei Comuni soci, in quanto tale adempimento, ricade pienamente nell'ambito istituzionale dell'Ente e che i costi relativi, trovano già la copertura nelle spese generali del CPS;*
3. *Che, per le motivazioni addotte al punto 2, ritiene che i Comuni consorziati che abbiamo deciso di affidare, incaricando in proprio, l'assistenza tecnica della fase tecnica della validazione dei PEF a soggetti terzi, si pongono in evidente antitesi con l'auspicato, da Arera (cfr. Arera memoria 25/05/2020 179/2020/L/rif.), ossia il superamento dei modelli di governance che favoriscono la frammentazione gestionale, tali atti comportano una evidente e ingiustificata duplicazione della spesa a carico dei cittadini, per un servizio istituzionalmente già previsto dal CPS;*
4. *---omissis ---*

Il Consorzio Padova Sud, è stato costituito, come noto, per la gestione in forma associata del prelievo e della copertura dei costi afferenti il servizio di igiene urbana (ed attività correlate) dei Comuni che aderiscono al Consorzio stesso. Il Consorzio Padova Sud, può pertanto essere identificato con la figura di Ente territorialmente competente, come delineata nella normativa di Arera poiché al Consorzio i Comuni hanno aderito al fine di gestire in forma associata l'espletamento dei servizi pubblici connessi alla gestione del territorio e dei relativi prelievi oltre che per tutti gli altri servizi potenzialmente erogabili ed i Comuni stessi hanno contestualmente confermato il trasferimento al Consorzio Padova Sud, delle attività e dei servizi originariamente convenzionati con il Consorzio

Obbligatorio per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani Bacino Padova Tre e Padova Quattro (ovvero i Consigli (Enti) di Bacino PD 3 e PD4).

Il gestore ha comunicato i dati e le informazioni, in linea con quanto disposto dalle deliberazioni ARERA, in data 23/04 e 17/06/2021, allegando la dichiarazione di veridicità secondo lo schema di cui all'Appendice 3 del MTR.

Per l'attività di validazione sono stati analizzati i dati di conto economico e i driver applicati alle componenti di costo indicati dal gestore nella relazione di accompagnamento.

Sono inoltre intercorse riunioni in videoconferenza e confronti telefonici con il gestore per avere ulteriori delucidazioni sui dati comunicati e per poter meglio comprendere le informazioni utili alla determinazione delle entrate tariffarie per l'anno 2021.

I dati utilizzati dal gestore per determinare le componenti di costo di propria competenza si riferiscono al bilancio consuntivo del 2019.

Come indicato anche nella relazione di accompagnamento del gestore, la gestione nell'intero bacino di riferimento (Padova Sud) ha subito evoluzioni, in particolare dall'anno 2017.

In seguito agli avvicendamenti operativi e alla evoluzione del raggruppamento di impresa affidatario del servizio, il bilancio 2019 è la fonte contabile obbligatoria di riferimento per le attività svolte dal gestore che soltanto a fine del 2018 ha inglobato la totalità delle attività svolte in precedenza dagli altri soggetti che partecipavano alla RTI aggiudicataria.

Per tale motivo si condivide la proposta del gestore di utilizzare come fonte contabile di riferimento il bilancio consuntivo 2019 che rappresenta i costi delle attività effettivamente svolte dal gestore.

Anche le componenti a conguaglio sull'annualità 2019 sono calcolate utilizzando la fonte contabile del 2019.

In tutti i Comuni considerati anche per l'anno 2020 è stata applicata la tariffa 2019 ai sensi dell'art. 107 c. 5 del D.L. 18/2020 (c.d. Cura Italia).

Il decreto prevede che sia definita la differenza tra i costi fissi e variabili determinati per l'anno 2019 (e sottostanti alle tariffe in deroga applicate sulla base di quanto disposto dall'articolo 107 comma 5 del decreto-legge 18/20) e i costi fissi e variabili risultanti dal PEF per l'anno 2020 approvato, entro il 31 dicembre 2020, in applicazione del MTR.

La differenza di cui sopra potrà essere recuperata, così come previsto dell'art. 107 c. 5 del D.L. 18/2020 (c.d. Cura Italia) al massimo in tre annualità a partire dal PEF 2021.

Nei seguenti paragrafi viene dettagliata la motivazione a tutela degli utenti riguardo la scelta dell'ETC relativa al recupero dei conguagli ai sensi del c.d. Decreto Cura Italia.

2.2 Limite alla crescita annuale e determinazione delle entrate tariffarie

Per la definizione del limite alle entrate tariffarie, di cui all'art. 4 del MTR, di seguito sono riportate le scelte per la valorizzazione dei coefficienti che compongono il parametro p per la determinazione del limite alla crescita.

Il coefficiente di recupero di produttività X_a è da prevedere pari al valore minimo dell'intervallo di riferimento, quindi 0,1%, in quanto relativamente alle attività svolte il sistema si ritiene a regime nel 2021.

Relativamente al coefficiente QL_a nella relazione di accompagnamento del gestore viene indicato che:

“per la valorizzazione del coefficiente QL_a , per la definizione del parametro p_a del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie, in linea con quanto disposto nel PEF 2020 che non ha avuto applicazione ai fini tariffari, vista l'aumentata qualità del servizio svolto, le modalità e caratteristiche del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani ovvero dei singoli servizi che lo compongono e le prestazioni erogate agli utenti quali l'investimento in un parco mezzi moderno ed efficiente, la conversione dei mezzi impiegati nella raccolta e nello spazzamento ad una tecnologia più ecologica come il biometano, una migliorata attenzione per le richieste particolari e attività esterne che il Gestore eroga, nonché incrementi generali di riutilizzo e riciclaggio significativi della percentuale di raccolta differenziata; con specifico riferimento allo spazzamento manuale con operatore a terra, i soffiatori a scoppio, in dotazione degli addetti, sono stati sostituiti con modelli elettrici, più moderni ed ecologici, oltre che maggiormente tutelanti per la salute degli operatori. Riguardo invece alla raccolta meccanizzata, alcuni mezzi della flotta sono dotati di braccio meccanico laterale, che facilita il sollevamento e lo svuotamento dei bidoni carrellati in dotazione all'utenza, con conseguente beneficio per la salute dei lavoratori coinvolti, nonché con minore probabilità di rottura delle dotazioni. Dal 2019, i Gestori hanno iniziato una campagna per sensibilizzare l'utenza sull'uso dei bidoni carrellati, con particolare attenzione alla frazione verde, statisticamente più pesante. I vantaggi legati all'uso dei bidoni carrellati è che gli stessi possono essere trascinati con maggior facilità dagli operatori e successivamente agganciati ai mezzi che li sollevano, senza ulteriori sforzi da parte degli operatori, la cui salute viene tutelata. L'uso dei bidoni così concepito, riduce ai minimi termini l'utilizzo dei sacchetti di plastica. Sono stati altresì potenziati nel tempo gli sportelli territoriali fissi a servizio degli utenti. A richiesta dei Comuni, il Gestore garantisce sportelli ad hoc, ulteriori rispetto a quelli fissi. Inoltre, per quanto riguarda l'elaborazione della tracciabilità del rapporto con l'utenza si segnala che dalla seconda metà del 2020 sono stati avviati vari progetti di analisi dati ed elaborazioni statistiche volte ad individuare l'affluenza agli ecocentri e agli sportelli, le tipologie di richieste per ogni canale che l'utenza ha a disposizione, i carichi di lavoro interni divisi per comune, il numero e gli importi di rateizzazioni concesse per venire incontro alle utenze in difficoltà, nonché il monitoraggio costante di tutte le attività sopracitate. In questo modo siamo riusciti a garantire un miglioramento sostanziale della qualità ed efficienza dei servizi a disposizione degli utenti, nonché ad allestire un sistema di monitoraggio costante in grado di individuare e fornire le informazioni per correggere tempestivamente eventuali scostamenti dalla normalità. Tale attività può configurarsi sia come miglioramento della qualità del servizio, sia come nuove attività di supporto allo svolgimento dei servizi. Nel paragrafo 2.2 sono riportati i dati di dettaglio.”

Relativamente al coefficiente PG_a nella relazione di accompagnamento del gestore viene indicato che:

“Per la valorizzazione del coefficiente PG_a per la definizione del parametro p_a del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie, in linea con quanto disposto nel PEF 2020 che non ha avuto

applicazione ai fini tariffari, considerare che rispetto al 2019 sono stati ulteriormente migliorati i servizi all'utenza.

È stata potenziata l'efficienza degli ecocentri dotandoli di necessarie tecnologie di sorveglianza e di controllo all'entrata per fare in modo che i conferimenti risultino più efficienti sia all'utente sia in termini di gestione del rifiuto conferito. Nel corso della gestione sono state create pagine Facebook dei Gestori con aggiornamenti in tempo reale sulla situazione relativa, tra l'altro, alla distribuzione dei sacchetti e dei calendari, aggiornamenti sulle raccolte porta a porta ed eventi di interesse in materia ambientale. Le linee telefoniche dedicate all'utenza sono state implementate nel corso della gestione, con conseguente più efficace amministrazione delle pratiche. Nel corso del 2020, i Gestori hanno altresì attuato sportelli territoriali decentrati presso gli Ecocentri, con la possibilità per gli utenti conferenti di verificare la loro situazione contabile con il personale amministrativo presente, di regolarizzare la posizione pagando la bolletta con i pos in dotazione degli operatori nonché chiedere informazioni generiche sul servizio. Presso gli ecocentri il Gestore mette a disposizione gratuita degli utenti il compost, ammendante prodotto ottenuto dal recupero dell'umido domestico e dagli scarti vegetali provenienti dalla raccolta differenziata. Infine, il Gestore ha ospitato presso il proprio sito internet una sezione dedicata allo sportello online nella quale, tra l'altro, gli utenti possono pagare la fattura TARI da casa, senza recarsi presso banche o altri istituti di credito. In aggiunta è possibile considerare come estensione delle attività svolte anche quanto indicato relativamente all'implementazione dell'attività dei dati e di elaborazioni statistiche relative agli accessi ai centri di raccolta e alla gestione degli sportelli per gli utenti."

In seguito al confronto con il gestore per un ulteriore approfondimento sui dati comunicati, si ritiene opportuno rappresentare quanto segue.

Nel corso del 2019, come indicato nella relazione di accompagnamento, **sono presenti diversi elementi di variazioni nelle attività intese come nuovi investimenti e nuovi costi operativi che in precedenza non erano attivati.**

Per tale motivo nel PEF 2019, alla base della definizione del limite alle entrate tariffarie del PEF 2020, non è rappresentato l'impatto derivante da tali attività.

Si riporta una tabella di sintesi con i valori dei nuovi costi di investimento e di esercizio sostenuti dal gestore:

Attività	2019
fototrappole	2.965
rafforzamento ecocentro	186.463
allestimenti migliori mezzi	530.017
dotazioni bidoni	413.095
nuovi mezzi	3.140.100
dotazione operatori	327
servizi sensibilizzazione	10.083
Totale	4.283.050

Totale investimenti	3.670.444
Totale costi operativi	612.605

Totale PEF 2019	23.189.187
Totale investimenti vs PEF 2019	15,8%
Totale costi operativi vs PEF 2019	2,6%

investimenti
costi operativi

Tali costi però sono contenuti nei dati 2019 utilizzati dal gestore per la predisposizione sia del PEF 2020 che PEF 2021.

Si evidenzia che sono inoltre presenti anche investimenti sull'impianto di trattamento della frazione organica e di recupero delle RD di proprietà di SESA.

Come evidenziato nelle validazioni dei PEF 2020 effettuate dal CPS, in tutti i comuni si riscontrava un superamento significativo del limite alle entrate tariffarie definito ai sensi del MTR, in particolare se confrontato con l'incremento minimo applicabile.

Le appendici 1 del PEF 2020 per tutti i comuni del bacino Padova Sud sono state rappresentate **decurtando il valore della remunerazione del capitale**: a fronte dell'importo totale di 997.458 € relativo alla remunerazione del capitale calcolata, così come previsto dall'art. 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/Rif, è stato considerato nei PEF soltanto 132.170 €.

Complessivamente sono state poste in detrazioni di cui all'art. 4.5 del MTR 1.584.870 €.

Il valore complessivo dei PEF 2020 validati da Consorzio Padova Sud è stato definito pari a 24.496.169 € con il limite alla crescita delle entrate tariffarie posto pari al 6,6%, anche se in alcuni comuni il valore del PEF non è stato definito pari al limite alle entrate tariffarie in quanto sono state poste ulteriori partite in detrazioni ai sensi dell'art. 4.5 del MTR.

Il valore complessivo dei PEF 2019 si attestava in 23.189.187 € (**escluse le attività esterne**).

Per quanto riguarda le poste di costi di capitale nel PEF 2020, elaborato sulla base dei dati 2019 così come concordato con il gestore e a causa degli avvicendamenti gestionali operativi, sono state considerati anche i cespiti acquisiti nell'anno 2019 e ripartiti sui Comuni sulla base dei driver di utilizzo dei mezzi.

Inoltre, nella relazione di accompagnamento al PEF 2021 sono riportati i valori specifici dei driver di attribuzione dei mezzi di raccolta sulla base delle ore di servizio consuntivate nel 2019 per il singolo Comune.

Dal dettaglio dei cespiti presi in esame per i PEF 2020 dei Comuni serviti da SESA, sono stati considerati complessivamente 3.257.233 € di investimenti dell'anno 2019, di cui 2.168.444 € relativi a mezzi a ridotto impatto ambientale (a biometano) e attrezzature per migliorare sia la qualità, sia il perimetro dei servizi erogati: si specifica che il gestore per la predisposizione dei PEF non ha considerato tutti gli investimenti effettuati nel 2019 e indicati nella tabella precedente.

Si specifica che comunque il *sovracap* calcolato sui PEF 2020 dipende anche dagli altri costi operativi considerati per la determinazione delle entrate tariffarie e non soltanto dai costi rappresentati nel presente documento.

Relativamente ai costi operativi indicati in tabella, si evidenzia che sono riferiti alle attività implementate presso i centri di raccolta e riferite alle variazioni degli orari di apertura e all'implementazione del personale di servizio che oltre alle attività svolte in precedenza hanno fronteggiato anche le nuove attività svolte presso i centri di raccolta come, ad esempio, l'assistenza alle utenze per il pagamento della TARI e altre forme di assistenza all'utenza: nella relazione di accompagnamento al PEF 2021 sono stati specificati per singolo comune il numero di pratiche svolte per le utenze presso gli sportelli e gli ecocentri, il numero di chiamate gestite per supportare le utenze e fornire informazioni utili, che hanno consentito di **migliorare la qualità** del servizio verso l'utenza **allargando il perimetro** di riferimento.

Gli altri costi operativi per l'implementazione dei centri di raccolta sono i costi per le fototrappole che hanno consentito una fruizione dei servizi con maggiore sicurezza.

Inoltre, sono stati acquistati bidoni per l'erogazione del servizio domiciliare che oltre che a contribuire al rinnovo del parco attrezzature, contribuiscono al **migliore e più efficiente** sistema di raccolta previsto dai nuovi mezzi acquistati finalizzato all'implementazione sia del livello di raccolta differenziata, sia alla qualità delle raccolte: dal 2019 è iniziata una campagna per sensibilizzare l'utenza sull'uso dei bidoni carrellati, con particolare attenzione alla frazione verde, statisticamente più pesante. I vantaggi legati all'uso dei bidoni carrellati è che gli stessi possono essere trascinati con maggior facilità dagli operatori e successivamente agganciati ai mezzi che li sollevano, senza ulteriori sforzi da parte degli operatori, la cui salute viene ulteriormente tutelata.

L'uso dei bidoni così concepito riduce ai minimi termini l'utilizzo dei sacchetti di plastica.

I costi di gestione dei centri raccolta (escludendo i costi di investimento) sono identificati in 752.644 € per i comuni ricadenti nell'ambito del Consorzio Padova Sud oggetto di validazione.

I nuovi costi sono 186.463 €, pari al +24,77% rispetto al costo di gestione "base".

Inoltre, nel 2019 sono state avviate campagne di sensibilizzazione per 46.640 € e già compresi nei dati di conto economico del 2019 esposti alla base del PEF.

Si segnala inoltre che nel corso del 2020 e 2021 sono stati sostenuti dai gestori costi relativi all'emergenza COVID- 19.

Tali costi **non sono stati riportati nei PEF 2020 e 2021** anche al fine di non gravare ulteriormente il carico tariffario alle utenze e che saranno considerati nell'anno di riferimento di PEF che utilizzerà le fonti contabili relative agli anni 2020 e 2021.

Di conseguenza, avendo valorizzato il limite alla crescita alle entrate tariffarie massimo nel PEF 2020, in considerazione delle motivazioni sopra esposte, si ritiene di valorizzare per il PEF 2021 il coefficiente OLa e PGa pari a 0%.

In tutti i Comuni considerati anche per l'anno 2020 è stata applicata la tariffa 2019 ai sensi dell'art. 107 c. 5 del D.L. 18/2020 (c.d. Cura Italia).

Il decreto prevede che sia definita la differenza tra i costi fissi e variabili determinati per l'anno 2019 (e sottostanti alle tariffe in deroga applicate sulla base di quanto disposto dall'articolo 107 comma 5 del decreto-legge 18/20) e i costi fissi e variabili risultanti dal PEF per l'anno 2020 approvato, entro il 31 dicembre 2020, in applicazione del MTR.

In riferimento al coefficiente **C19₂₀₂₁** ARERA indica che può essere valorizzato sia per la copertura dei costi derivanti dall'emergenza da COVID-19 sia per la copertura della componente RCUTV e RCUTF ex articolo 107 comma 5 del decreto-legge 18/20 (conguaglio derivante dalla deroga concessa da c.d. Decreto Cura Italia).

In particolare, ARERA:

- **art. 4.3 bis dell'Allegato A alla Deliberazione 443/2019/R/Rif come integrata con le modifiche apportate con la deliberazione 24 giugno 2020, 238/2020/R/RIF e con la deliberazione 24 novembre 2020, 493/2020/R/RIF:** "Ai fini della determinazione del parametro *pa*, l'Ente territorialmente competente può considerare il coefficiente **C19₂₀₂₀** e il coefficiente **C19₂₀₂₁**, rispettivamente per gli anni 2020 e 2021, che tengono conto dei costi derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali e in particolare della previsione sui costi che verranno sostenuti dal gestore al fine di garantire la continuità e il mantenimento dei livelli di qualità del servizio a seguito dell'emergenza da COVID-19; tali coefficienti possono essere valorizzati nell'intervallo di valori compreso fra 0% e 3%"

- **Guida alla compilazione per la raccolta dati: Tariffa rifiuti – PEF 2021 - Aggiornato il 15 marzo 2021:** *“Il medesimo coefficiente $C19_{2021}$ può essere valorizzato ai fini della copertura delle componenti $RCUTV$ e $RCUTF$ (ove la somma di queste assuma valore positivo).”*

Per ciascun comune, per definire il coefficiente $C19_{2021}$ è stato quindi valutato il peso delle componenti a conguaglio ex Decreto Cura Italia (solo se positive) in relazione alle entrate tariffarie dell'anno 2019 come di seguito:

$$C19_{2021} = MAX \left\{ \left(\frac{(COV_{TV}^{EXP} + COV_{TF}^{EXP}) + (RCU_{TV} + RCU_{TF})}{\Sigma T_{2019}} \% \right); 3\% \right\}$$

I valori delle componenti RCU calcolate dal gestore considerate nei PEF 2021 dei Comuni sono riportate di seguito:

Ambito Tariffario	RCU _{TV}	RCU _{TF}	ΣRCU	ΣTa-1	ΣRCU/ΣTa-1	C19 ₂₀₂₁ [0%-3%]
Agna	9.765,79 €	- 2.332,49 €	7.433,30 €	337.877,40 €	2,20%	2,20%
Anguillara Veneta	10.295,29 €	- 1.413,37 €	8.881,91 €	403.723,38 €	2,20%	2,20%
Arquà Petrarca	4.414,31 €	- 531,79 €	3.882,52 €	176.478,17 €	2,20%	2,20%
Arre	6.772,71 €	- 1.810,75 €	4.961,96 €	225.543,73 €	2,20%	2,20%
Arzergrande	12.484,77 €	- 2.677,64 €	9.807,13 €	445.778,45 €	2,20%	2,20%
Bagnoli di Sopra	8.626,48 €	- 912,12 €	7.714,35 €	350.652,46 €	2,20%	2,20%
Boara Pisani	5.813,90 €	- 762,33 €	5.051,57 €	229.616,72 €	2,20%	2,20%
Bovolenta	9.130,02 €	- 1.597,75 €	7.532,26 €	342.375,63 €	2,20%	2,20%
Brugine	19.054,25 €	- 5.039,46 €	14.014,79 €	637.035,90 €	2,20%	2,20%
Candiana	6.033,11 €	- 1.256,73 €	4.776,37 €	217.107,79 €	2,20%	2,20%
Carceri	3.973,21 €	- 525,99 €	3.447,22 €	156.691,69 €	2,20%	2,20%
Cartura	11.468,74 €	- 526,01 €	10.942,73 €	497.397,00 €	2,20%	2,20%
Casale di Scodosia	12.422,62 €	- 1.090,43 €	11.332,18 €	515.099,27 €	2,20%	2,20%
Cinto Euganeo	4.713,59 €	- 835,54 €	3.878,05 €	176.274,84 €	2,20%	2,20%
Codevigo	20.612,02 €	- 6.284,23 €	14.327,78 €	651.262,83 €	2,20%	2,20%
Conselve	39.679,39 €	- 12.753,30 €	26.926,08 €	1.223.912,88 €	2,20%	2,20%
Correzzola	11.871,21 €	- 3.157,91 €	8.713,30 €	396.058,97 €	2,20%	2,20%
Due Carrare	25.144,50 €	- 2.972,50 €	22.172,00 €	1.007.818,06 €	2,20%	2,20%
Maserà di Padova	26.425,34 €	- 8.348,31 €	18.077,04 €	821.683,60 €	2,20%	2,20%
Merlara	7.116,56 €	- 1.002,27 €	6.114,29 €	277.922,30 €	2,20%	2,20%
Ospedaletto Euganeo	48.778,57 €	- 49.619,62 €	- 841,04 €	511.198,62 €	-0,16%	0,00%
Pernumia	10.987,20 €	- 1.829,95 €	9.157,25 €	416.238,69 €	2,20%	2,20%
Ponso	6.442,45 €	- 1.207,26 €	5.235,18 €	237.962,92 €	2,20%	2,20%
Pontelongo	34.014,17 €	- 58.681,05 €	- 24.666,88 €	379.876,86 €	-6,49%	0,00%
Pozzonovo	1.204,29 €	6.358,73 €	7.563,02 €	343.773,49 €	2,20%	2,20%
San Pietro Viminario	5.976,81 €	384,83 €	6.361,64 €	289.165,33 €	2,20%	2,20%
Sant'Angelo di Piove di Sacco	28.032,95 €	- 13.252,84 €	14.780,11 €	671.823,36 €	2,20%	2,20%
Sant'Elena	3.144,99 €	2.115,79 €	5.260,79 €	239.126,65 €	2,20%	2,20%
Solesino	20.039,85 €	- 2.581,00 €	17.458,84 €	793.583,86 €	2,20%	2,20%
Stanghella	12.758,91 €	- 3.689,18 €	9.069,74 €	412.260,72 €	2,20%	2,20%
Terrassa Padovana	6.910,34 €	- 433,72 €	6.476,62 €	294.391,64 €	2,20%	2,20%
Urbana	5.049,63 €	- 375,63 €	4.674,01 €	212.454,89 €	2,20%	2,20%

Si evidenzia che per i Comuni di Ospedaletto Euganeo e Pontelongo, il valore complessivo delle componenti $RCUTV$ e $RCUTF$ è negativo, di conseguenza non è possibile valorizzare il coefficiente $C19_{2021}$.

Come specificato nel paragrafo di riferimento per tutti gli ambiti tariffari il numero di rate per il recupero delle componenti a congruaglio ex art. 107 c. 5 del DL 18/2020 (c.d. Cura Italia) è posto pari a 3, ad eccezione dei Comuni di Ospedaletto Euganeo e Pontelongo dove è posto pari a 1.

All'art. 4.4bis della Deliberazione 443/2009/R/Rif e smi è indicato che:

4.4bis In ciascun anno $a=\{2020,2021\}$, il parametro ρa non può assumere valore superiore al 6,6%, fatta salva la facoltà prevista dal comma 4.5.

Il parametro ρa per la determinazione del limite alla crescita delle entrate tariffarie è definito dalla seguente formula ai sensi dell'art. 4.3 e art. 4.3bis del MTR:

$$(1 + \rho) = 1 + rpi_a - X_a + QL_a + PG_a + C19_{2021}$$

Per ciascun ambito tariffario e quindi per ogni comune considerato, il parametro ρa per la determinazione del limite annuale alla crescita delle entrate tariffarie assume i seguenti valori:

Ambito Tariffario	rpi	X [01%-0,5%]	QL [0%-2%]	PG [0%-3%]	C19 ₂₀₂₁ [0%-3%]	ρ (max 6,6%)
Agna	1,70%	0,10%	0%	0%	2,20%	3,80%
Anguillara Veneta	1,70%	0,10%	0%	0%	2,20%	3,80%
Arquà Petrarca	1,70%	0,10%	0%	0%	2,20%	3,80%
Arre	1,70%	0,10%	0%	0%	2,20%	3,80%
Arzergrande	1,70%	0,10%	0%	0%	2,20%	3,80%
Bagnoli di Sopra	1,70%	0,10%	0%	0%	2,20%	3,80%
Boara Pisani	1,70%	0,10%	0%	0%	2,20%	3,80%
Bovolenta	1,70%	0,10%	0%	0%	2,20%	3,80%
Brugine	1,70%	0,10%	0%	0%	2,20%	3,80%
Candiana	1,70%	0,10%	0%	0%	2,20%	3,80%
Carceri	1,70%	0,10%	0%	0%	2,20%	3,80%
Cartura	1,70%	0,10%	0%	0%	2,20%	3,80%
Casale di Scodosia	1,70%	0,10%	0%	0%	2,20%	3,80%
Cinto Euganeo	1,70%	0,10%	0%	0%	2,20%	3,80%
Codevigo	1,70%	0,10%	0%	0%	2,20%	3,80%
Conselve	1,70%	0,10%	0%	0%	2,20%	3,80%
Correzzola	1,70%	0,10%	0%	0%	2,20%	3,80%
Due Carrare	1,70%	0,10%	0%	0%	2,20%	3,80%
Maserà di Padova	1,70%	0,10%	0%	0%	2,20%	3,80%
Merlara	1,70%	0,10%	0%	0%	2,20%	3,80%
Ospedaletto Euganeo	1,70%	0,10%	0%	0%	0,00%	1,60%
Pernumia	1,70%	0,10%	0%	0%	2,20%	3,80%
Ponso	1,70%	0,10%	0%	0%	2,20%	3,80%
Pontelongo	1,70%	0,10%	0%	0%	0,00%	1,60%
Pozzonovo	1,70%	0,10%	0%	0%	2,20%	3,80%
San Pietro Viminario	1,70%	0,10%	0%	0%	2,20%	3,80%
Sant'Angelo di Piove di Sacco	1,70%	0,10%	0%	0%	2,20%	3,80%
Sant'Elena	1,70%	0,10%	0%	0%	2,20%	3,80%
Solesino	1,70%	0,10%	0%	0%	2,20%	3,80%
Stanghella	1,70%	0,10%	0%	0%	2,20%	3,80%
Terrassa Padovana	1,70%	0,10%	0%	0%	2,20%	3,80%
Urbana	1,70%	0,10%	0%	0%	2,20%	3,80%

Per tutti i comuni del territorio di riferimento, oggetto di validazione, il parametro pa per la determinazione del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie assume il valore di 3,8% ad eccezione dei Comuni di Ospedaletto Euganeo e Pontelongo per cui si attesta al 1,6%.

2.3 Determinazione delle entrate tariffarie – anno 2021

Il gestore ha comunicato al Consorzio Padova Sud ed ai singoli comuni le relazioni di accompagnamento, il PEF di cui all'appendice 1 del MTR per quanto di propria competenza e la dichiarazione di veridicità.

I dati comunicati sono stati elaborati sulla base della documentazione contabile dell'anno a-2 sia per la determinazione delle componenti di costo/ricavo 2021, sia per la determinazione delle componenti a congruaggio sull'annualità 2019 per le motivazioni riportate in premessa legate all'evoluzione dell'assetto gestionale e operativo.

L'ETC ha quindi applicato i coefficienti di propria competenza illustrati nel dettaglio nei paragrafi successivi e determinato il valore delle entrate tariffarie dell'anno 2021.

Di seguito, per ogni ambito tariffario, si riporta il valore delle entrate tariffarie definite per l'anno 2021 considerando i valori del parametro ρ per la determinazione del limite alla crescita annuale alle entrate tariffarie determinato nel precedente paragrafo:

Ambito Tariffario	ΣT_a	ΣT_{a-1}	$(1+\rho)$	$\Sigma T_a / \Sigma T_{a-1}$	ΣT_{max} (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)	delta ($\Sigma T_a - \Sigma T_{max}$)
Agna	406.113,22 €	337.877,40 €	1,038	1,202	350.716,74 €	55.396,48 €
Anguillara Veneta	459.104,09 €	403.723,38 €	1,038	1,137	419.064,86 €	40.039,22 €
Arquà Petrarca	209.596,28 €	176.478,17 €	1,038	1,188	183.184,34 €	26.411,94 €
Arre	260.053,72 €	225.543,73 €	1,038	1,153	234.114,39 €	25.939,33 €
Arzergrande	516.028,25 €	445.778,45 €	1,038	1,158	462.718,03 €	53.310,22 €
Bagnoli di Sopra	397.471,12 €	350.652,46 €	1,038	1,134	363.977,25 €	33.493,86 €
Boara Pisani	273.182,85 €	229.616,72 €	1,038	1,190	238.342,16 €	34.840,69 €
Bovolenta	386.157,35 €	342.375,63 €	1,038	1,128	355.385,91 €	30.771,44 €
Brugine	719.306,98 €	637.035,90 €	1,038	1,129	661.243,26 €	58.063,72 €
Candiana	241.213,95 €	217.107,79 €	1,038	1,111	225.357,88 €	15.856,07 €
Carceri	177.221,47 €	156.691,69 €	1,038	1,131	162.645,97 €	14.575,50 €
Cartura	590.386,18 €	497.397,00 €	1,038	1,187	516.298,09 €	74.088,10 €
Casale di Scodosia	589.486,54 €	515.099,27 €	1,038	1,144	534.673,04 €	54.813,50 €
Cinto Euganeo	197.573,10 €	176.274,84 €	1,038	1,121	182.973,28 €	14.599,82 €
Codevigo	756.519,92 €	651.262,83 €	1,038	1,162	676.010,82 €	80.509,10 €
Conselve	1.352.120,54 €	1.223.912,88 €	1,038	1,105	1.270.421,57 €	81.698,97 €
Correzzola	452.299,10 €	396.058,97 €	1,038	1,142	411.109,21 €	41.189,89 €
Due Carrare	1.264.029,94 €	1.007.818,06 €	1,038	1,254	1.046.115,14 €	217.914,80 €
Maserà di Padova	996.468,06 €	821.683,60 €	1,038	1,213	852.907,58 €	143.560,48 €
Merlara	323.480,06 €	277.922,30 €	1,038	1,164	288.483,35 €	34.996,71 €
Ospedaletto Euganeo	600.178,54 €	511.198,62 €	1,016	1,174	519.377,80 €	80.800,74 €
Pernumia	509.927,44 €	416.238,69 €	1,038	1,225	432.055,76 €	77.871,69 €
Ponso	271.689,43 €	237.962,92 €	1,038	1,142	247.005,51 €	24.683,93 €
Pontelongo	391.247,13 €	379.876,86 €	1,016	1,030	385.954,89 €	5.292,24 €
Pozzonovo	437.803,77 €	343.773,49 €	1,038	1,274	356.836,88 €	80.966,89 €
San Pietro Viminario	350.035,21 €	289.165,33 €	1,038	1,211	300.153,61 €	49.881,60 €
Sant'Angelo di Piove di Sacco	780.872,80 €	671.823,36 €	1,038	1,162	697.352,65 €	83.520,15 €
Sant'Elena	348.204,82 €	239.126,65 €	1,038	1,456	248.213,46 €	99.991,36 €
Solesino	996.451,92 €	793.583,86 €	1,038	1,256	823.740,04 €	172.711,87 €
Stanghella	462.160,89 €	412.260,72 €	1,038	1,121	427.926,63 €	34.234,26 €
Terrassa Padovana	339.890,08 €	294.391,64 €	1,038	1,155	305.578,52 €	34.311,56 €
Urbana	231.101,45 €	212.454,89 €	1,038	1,088	220.528,18 €	10.573,27 €

In tutti i comuni il limite alle entrate tariffarie risulta superato, per tale motivo, anche in accordo con il gestore, si determina il valore delle entrate tariffarie 2021 pari al limite alle entrate tariffarie e corrispondente al valore riportato in tabella come ΣT_{max} .

Per alcuni comuni, il gestore riporta il valore delle attività esterne che, ai sensi dell'art. 5.3 della Deliberazione 443/2019/R/Rif, possono essere recuperate con la TARI:

Ambito Tariffario	Attività esterne
Agna	24.738,35 €
Anguillara Veneta	1.785,86 €
Arquà Petrarca	- €
Arre	948,46 €
Arzergrande	- €
Bagnoli di Sopra	2.082,78 €
Boara Pisani	- €
Bovolenta	- €
Brugine	25.955,52 €
Candiana	1.049,41 €
Carceri	2.349,47 €
Cartura	3.437,76 €
Casale di Scodosia	1.873,74 €
Cinto Euganeo	- €
Codevigo	2.342,74 €
Conselve	4.667,21 €
Correzzola	- €
Due Carrare	24.464,76 €
Maserà di Padova	- €
Merlara	1.734,71 €
Ospedaletto Euganeo	- €
Pernumia	946,43 €
Ponso	- €
Pontelongo	- €
Pozzonovo	- €
San Pietro Viminario	11.396,37 €
Sant'Angelo di Piove di Sacco	- €
Sant'Elena	- €
Solesino	21.933,82 €
Stanghella	- €
Terrassa Padovana	1.117,32 €
Urbana	1.067,67 €

2.4 Costi operativi incentivanti

Per l'anno 2021 NON sono state valorizzate le componenti di costi operativi incentivanti.

2.5 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

Come mostrato in precedenza, il PEF assume il valore del limite alle entrate tariffarie e quindi non si prevede nessun superamento del limite alle entrate tariffarie definito ai sensi del MTR.

2.6 Focus sulla gradualità per le annualità 2019

Dall'applicazione del MTR, in base ai dati comunicati dal gestore, le componenti a congruaglio sull'annualità 2019 risultano:

Ambito Tariffario	RC _{TV}	RC _{TR}	ΣRC	ΣRC
Agna	105.405 €	- 91.928 €	13.477 €	>0
Anguillara Veneta	139.666 €	- 135.984 €	3.683 €	>0
Arquà Petrarca	66.181 €	- 49.131 €	17.050 €	>0
Arre	65.071 €	- 60.216 €	4.854 €	>0
Arzergrande	128.206 €	- 128.206 €	- €	=0
Bagnoli di Sopra	121.710 €	- 121.710 €	- €	=0
Boara Pisani	80.871 €	- 60.143 €	20.729 €	>0
Bovolenta	114.074 €	- 112.217 €	1.857 €	>0
Brugine	171.865 €	- 166.733 €	5.133 €	>0
Candiana	66.533 €	- 66.533 €	- €	=0
Carceri	53.195 €	- 53.195 €	- €	=0
Cartura	223.283 €	- 177.929 €	45.354 €	>0
Casale di Scodosia	181.628 €	- 173.500 €	8.128 €	>0
Cinto Euganeo	53.512 €	- 53.512 €	- €	=0
Codevigo	149.200 €	- 135.193 €	14.007 €	>0
Conselve	338.346 €	- 338.346 €	- €	=0
Correzzola	106.410 €	- 106.410 €	- €	=0
Due Carrare	424.751 €	- 310.168 €	114.584 €	>0
Maserà di Padova	274.005 €	- 190.934 €	83.071 €	>0
Merlara	91.877 €	- 91.877 €	- €	=0
Ospedaletto Euganeo	143.087 €	- 122.930 €	20.157 €	>0
Pernumia	139.807 €	- 111.348 €	28.459 €	>0
Ponso	72.196 €	- 72.196 €	- €	=0
Pontelongo	107.404 €	- 107.404 €	- €	=0
Pozzonovo	- 11.095 €	40.898 €	29.803 €	>0
San Pietro Viminario	127.158 €	- 98.735 €	28.423 €	>0
Sant'Angelo di Piove di Sacco	70.785 €	- 59.557 €	11.228 €	>0
Sant'Elena	137.408 €	- 97.040 €	40.368 €	>0
Solesino	309.555 €	- 248.677 €	60.878 €	>0
Stanghella	96.917 €	- 96.917 €	- €	=0
Terrassa Padovana	109.168 €	- 109.168 €	- €	=0
Urbana	74.776 €	- 74.776 €	- €	=0

Per i Comuni di Arzergrande, Bagnoli di Sopra, Candiana, Carceri, Cinto Euganeo, Conselve, Corezzola, Merlara, Ponso, Pontelongo, Terrassa Padovana, Urbana e Stanghella **la componente a conguaglio assume un valore pari a 0.**

In tutti gli altri comuni il valore della componente a conguaglio è complessivamente positivo.

Nella tabella seguente è riportato il confronto tra il $CUEff_{a-2}$ ed il Benchmark di riferimento (fabbisogno standard) ai fini delle valutazioni per la definizione dei coefficienti di gradualità di cui al TITOLO V del MTR:

Ambito Tariffario	q_{a-2} kg	ΣT_{a-1}	costo unitario effettivo - Cueff €cent/kg	fabbisogno standard €cent/kg	Cueff _{a-2} vs benchmark
Agna	1.451.862	337.877,40 €	23,27	32,72	Cueff<=Benchmark
Anguillara Veneta	1.728.811	403.723,38 €	23,35	34,75	Cueff<=Benchmark
Arquà Petrarca	712.471	176.478,17 €	24,77	37,97	Cueff<=Benchmark
Arre	996.129	225.543,73 €	22,64	31,52	Cueff<=Benchmark
Arzergrande	2.125.510	445.778,45 €	20,97	29,09	Cueff<=Benchmark
Bagnoli di Sopra	1.594.607	350.652,46 €	21,99	33,78	Cueff<=Benchmark
Boara Pisani	1.065.596	229.616,72 €	21,55	37,37	Cueff<=Benchmark
Bovolenta	1.355.850	342.375,63 €	25,25	32,21	Cueff<=Benchmark
Brugine	2.581.986	637.035,90 €	24,67	29,63	Cueff<=Benchmark
Candiana	857.658	217.107,79 €	25,31	34,03	Cueff<=Benchmark
Carceri	536.693	156.691,69 €	29,20	33,60	Cueff<=Benchmark
Cartura	1.730.610	497.397,00 €	28,74	33,20	Cueff<=Benchmark
Casale di Scodosia	2.087.650	515.099,27 €	24,67	34,81	Cueff<=Benchmark
Cinto Euganeo	626.103	176.274,84 €	28,15	39,37	Cueff<=Benchmark
Codevigo	2.615.791	651.262,83 €	24,90	32,04	Cueff<=Benchmark
Conselve	5.320.768	1.223.912,88 €	23,00	31,80	Cueff<=Benchmark
Correzzola	1.626.743	396.058,97 €	24,35	36,72	Cueff<=Benchmark
Due Carrare	4.370.498	1.007.818,06 €	23,06	30,35	Cueff<=Benchmark
Maserà di Padova	4.049.448	821.683,60 €	20,29	29,97	Cueff<=Benchmark
Merlara	1.114.125	277.922,30 €	24,95	36,33	Cueff<=Benchmark
Ospedaletto Euganeo	2.443.811	511.198,62 €	20,92	30,99	Cueff<=Benchmark
Pernumia	1.904.448	416.238,69 €	21,86	31,68	Cueff<=Benchmark
Ponso	1.055.215	237.962,92 €	22,55	33,92	Cueff<=Benchmark
Pontelongo	1.407.128	379.876,86 €	27,00	32,09	Cueff<=Benchmark
Pozzopovo	2.041.409	343.773,49 €	16,84	33,17	Cueff<=Benchmark
San Pietro Viminario	1.317.761	289.165,33 €	21,94	31,54	Cueff<=Benchmark
Sant'Angelo di Piove di Sacco	2.983.109	671.823,36 €	22,52	33,45	Cueff<=Benchmark
Sant'Elena	1.252.374	239.126,65 €	19,09	32,41	Cueff<=Benchmark
Solesino	4.104.210	793.583,86 €	19,34	34,86	Cueff<=Benchmark
Stanghella	1.927.955	412.260,72 €	21,38	34,61	Cueff<=Benchmark
Terrassa Padovana	1.148.139	294.391,64 €	25,64	30,26	Cueff<=Benchmark
Urbana	930.824	212.454,89 €	22,82	34,23	Cueff<=Benchmark

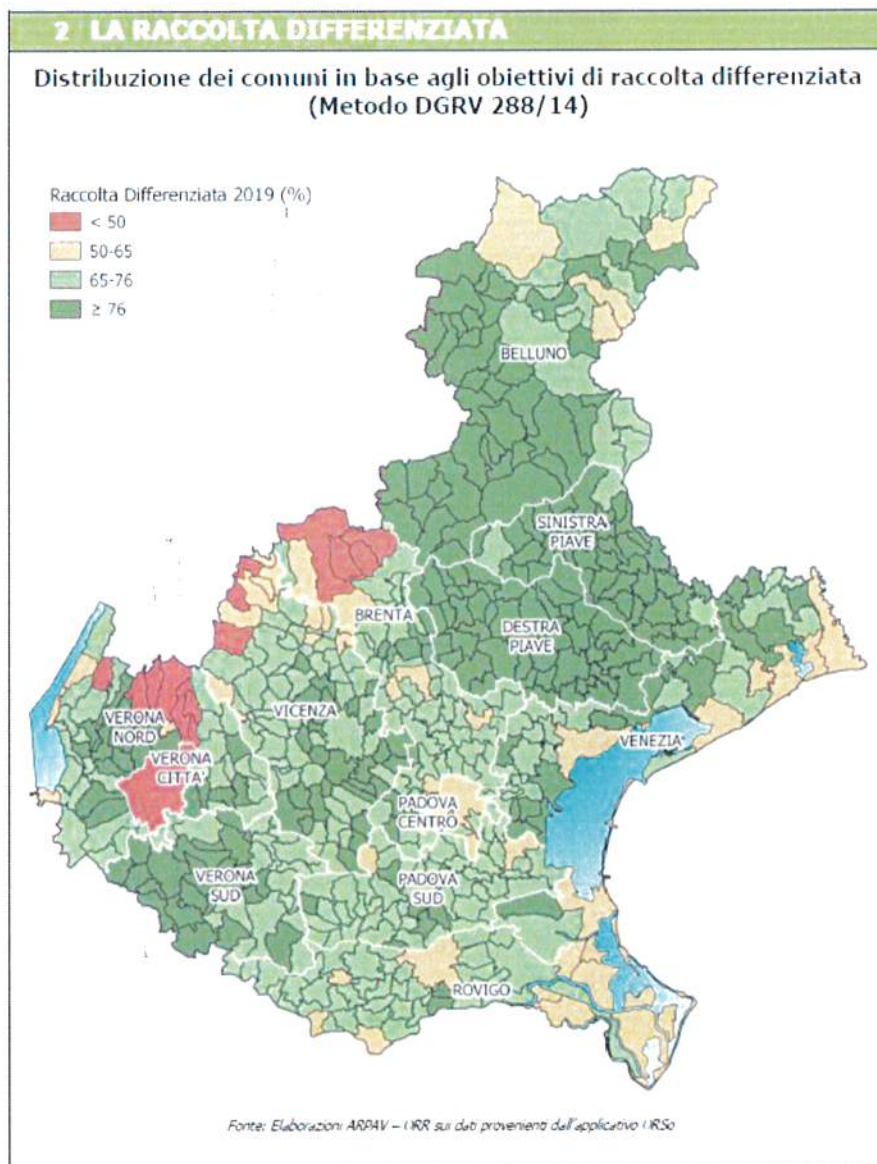
Come mostrato in tabella il $CUEff_{a-2}$ risulta sempre ampiamente inferiore al benchmark di riferimento.

L'intervallo di valore in cui determinare i coefficienti di gradualità è quindi:

		COSTI INFERIORI O UGUALI AL BENCHMARK DI RIFERIMENTO					
		$RC_{TVa} + RC_{TVb} > 0$			$RC_{TVa} + RC_{TVb} \leq 0$		
INDICATORI DI QUALITÀ PRESTAZIONI	VALUTAZIONE RISPETTO OBIETTIVI % RD	-0,25	$< \gamma_1 <$	-0,06	-0,45	$< \gamma_1 <$	-0,25
	VALUTAZIONE PERFORMANCE RIUTILIZZO/RICICLO	-0,20	$< \gamma_2 <$	-0,03	-0,30	$< \gamma_2 <$	-0,20
	VALUTAZIONE SODDISFAZIONE UTENTI	-0,05	$< \gamma_3 <$	-0,01	-0,15	$< \gamma_3 <$	-0,05

Come riportato nel Rapporto Rifiuti Urbani Edizione 2020 redatto da ARPAV i comuni del territorio del bacino Padova Sud raggiungono una %RD superiore al 65%.

Si specifica inoltre che sono già state raggiunte le %RD previste sia dalla normativa nazionale che comunitaria e che gli interventi di miglioramento della qualità del servizio e la sensibilizzazione agli utenti comporterà, previo assestamento del sistemi, ulteriori miglioramenti, questo a dimostrare che la regolazione del perimetro anche in funzione di orari diversificati per agevolare l'utenza porta a porta, e la migliore qualità delle raccolte differenziate, comporta un indice di efficienza dei sistemi superiore alle aspettative di recupero di materia ed energia previste dalla UE.



In particolare, si riporta di seguito una tabella di sintesi con i valori specifici della %RD dei Comuni di riferimento della presente relazione:

Ambito Tariffario	%RD 2019 ISPRA	%RD 2019 ARPAV (DGRV 288/14)	%RD 2019 ARPAV (Metodo DM 26/05/2016)	ARPAV Produzione pro capite (kg/ab*anno)
Agna	80,81	73,5	80,8	437
Anguillara Veneta	78,27	72	78,6	392
Arquà Petrarca	68,59	65,8	68,6	387
Arre	73,24	65,3	73,3	462
Arzergrande	81,68	74,7	81,7	438
Bagnoli di Sopra	78,79	70,4	78,8	448
Boara Pisani	76,58	74	76,6	437
Bovolenta	72,26	65,1	72,3	374
Brugine	77,45	73,6	77,5	365
Candiana	77,12	69,1	77,1	373
Carceri	77,21	71,7	77,3	345
Cartura	68,26	65	68,3	377
Casale di Scodosia	75,33	68,7	75,3	435
Cinto Euganeo	69,97	66,2	70	317
Codevigo	77,32	70,6	77,4	399
Conselve	74,24	66,5	74,3	513
Correzzola	77,52	73,5	77,6	316
Due Carrare	70,88	65,00	70,9	470
Maserà di Padova	71,84	65,1	71,8	428
Merlara	76,22	70,4	76,2	433
Ospedaletto Euganeo	76,92	72,2	76,9	425
Perrùmia	76,09	71,8	76,3	489
Ponso	80,11	73,9	79,7	430
Pontelongo	75,39	67,2	75,4	361
Pozzonovo	80,35	76,1	80,3	577
San Pietro Viminario	77,60	73,7	77,6	430
Sant'Angelo di Piove di Sacco	71,80	69,5	71,8	405
Sant'Elena	69,05	67	69,1	490
Solesino	83,90	77,6	83,9	594
Stanghella	82,93	76,7	82,9	450
Terrassa Padovana	78,03	71,9	78	418
Urbana	82,94	76,7	83	448

La produzione pro capite media del bacino Padova Sud è pari a 460 kg/ab, mentre la %RD calcolata ai sensi del metodo nazionale di calcolo è pari a 75,3%.

Inoltre, la %IR calcolata da ARPAV (indice di recupero) è pari a 69,2% rispetto a quella della regione Veneto pari a 68%.

Padova Sud	
RU Totale	116.798
RU pro capite	460
%RD (DGRV 288/14)	69,7
%RD (DM 26/05/16)	75,3
%IR 2019	69,2

Si rilevano quindi buone performance relativamente alle raccolte e all'indice di recupero.

Anche la produzione pro capite, riduzione della produzione di rifiuti, risulta inferiore a quella media regionale: 460 kg/ab contro 470 kg/ab della Regione Veneto.

Ad oggi non risulta effettuata una strutturata ed efficiente campagna di customer satisfaction, al fine di misurare "statisticamente e con criteri omogenei di confronto nazionale le performace. Tuttavia non risultano particolari malfunzionamenti del servizio e la soddisfazione sia allo sportello che presso i centri di raccolta viene costantemente monitorata.

Inoltre, si segnala che il gestore ha avviato una campagna di customer satisfaction nel corso del 2021 per rendere più oggettivo il monitoraggio.

Nella relazione di accompagnamento del gestore sono inoltre riportate alcune informazioni relative ai servizi alle utenze e alle richieste di interventi da parte delle utenze.

L'ente competente **si ritiene soddisfatto** per le attività svolte dal gestore che trovano riscontro in un valore elevato della %RD e anche in una produzione pro capite di rifiuto urbano inferiore alla media del bacino di riferimento fermo restando il continuo percorso di miglioramento auspicabile nel medio periodo.

Inoltre, a fronte dei ricavi da raccolte differenziate si ritengono soddisfacenti i risultati per il riciclo dei materiali confermati anche dall'indice IR calcolato dalla ARPAV che per il bacino Padova Sud **risulta superiore alla media Regionale.**

In seguito all'analisi sopra esposta si ritiene opportuno definire i coefficienti di gradualità pari al valore medio dell'intervallo di riferimento:

Ambito Tariffario	γ_1	γ_2	γ_3	Totale γ	Coefficiente di gradualità ($1+\gamma$)
Agna	- 0,16	- 0,12	- 0,03	- 0,30	0,70
Anguillara Veneta	- 0,16	- 0,12	- 0,03	- 0,30	0,70
Arquà Petrarca	- 0,16	- 0,12	- 0,03	- 0,30	0,70
Arre	- 0,16	- 0,12	- 0,03	- 0,30	0,70
Arzergrande	- 0,35	- 0,25	- 0,10	- 0,70	0,30
Bagnoli di Sopra	- 0,35	- 0,25	- 0,10	- 0,70	0,30
Boara Pisani	- 0,16	- 0,12	- 0,03	- 0,30	0,70
Bovolenta	- 0,16	- 0,12	- 0,03	- 0,30	0,70
Brugine	- 0,16	- 0,12	- 0,03	- 0,30	0,70
Candiana	- 0,35	- 0,25	- 0,10	- 0,70	0,30
Carceri	- 0,35	- 0,25	- 0,10	- 0,70	0,30
Cartura	- 0,16	- 0,12	- 0,03	- 0,30	0,70
Casale di Scodosia	- 0,16	- 0,12	- 0,03	- 0,30	0,70
Cinto Euganeo	- 0,35	- 0,25	- 0,10	- 0,70	0,30
Codevigo	- 0,16	- 0,12	- 0,03	- 0,30	0,70
Conselve	- 0,35	- 0,25	- 0,10	- 0,70	0,30
Correzzola	- 0,35	- 0,25	- 0,10	- 0,70	0,30
Due Carrare	- 0,16	- 0,12	- 0,03	- 0,30	0,70
Maserà di Padova	- 0,16	- 0,12	- 0,03	- 0,30	0,70
Merlara	- 0,35	- 0,25	- 0,10	- 0,70	0,30
Ospedaletto Euganeo	- 0,16	- 0,12	- 0,03	- 0,30	0,70
Pernumia	- 0,16	- 0,12	- 0,03	- 0,30	0,70
Ponso	- 0,35	- 0,25	- 0,10	- 0,70	0,30
Pontelongo	- 0,35	- 0,25	- 0,10	- 0,70	0,30
Pozzonovo	- 0,16	- 0,12	- 0,03	- 0,30	0,70
San Pietro Viminario	- 0,16	- 0,12	- 0,03	- 0,30	0,70
Sant'Angelo di Piove di Sacco	- 0,16	- 0,12	- 0,03	- 0,30	0,70
Sant'Elena	- 0,16	- 0,12	- 0,03	- 0,30	0,70
Solesino	- 0,16	- 0,12	- 0,03	- 0,30	0,70
Stanghella	- 0,35	- 0,25	- 0,10	- 0,70	0,30
Terrassa Padovana	- 0,35	- 0,25	- 0,10	- 0,70	0,30
Urbana	- 0,35	- 0,25	- 0,10	- 0,70	0,30

Considerando un numero di rate pari a 1, le componenti a conguaglio considerate nel PEF 2021 risultano le seguenti:

Ambito Tariffario	$(1+y)RCTV/r$	$(1+y)RCTF/r$	$(1+y)\Sigma RC/r$
Agna	73.783 €	- 64.349 €	9.434 €
Anguillara Veneta	97.766 €	- 95.188 €	2.578 €
Arquà Petrarca	46.327 €	- 34.391 €	11.935 €
Arre	45.549 €	- 42.151 €	3.398 €
Arzergrande	38.462 €	- 38.462 €	- €
Bagnoli di Sopra	36.513 €	- 36.513 €	- €
Boara Pisani	56.610 €	- 42.100 €	14.510 €
Bovolenta	79.852 €	- 78.552 €	1.300 €
Brugine	120.306 €	- 116.713 €	3.593 €
Candiana	19.960 €	- 19.960 €	- €
Carceri	15.958 €	- 15.958 €	- €
Cartura	156.298 €	- 124.550 €	31.748 €
Casale di Scodosia	127.140 €	- 121.450 €	5.690 €
Cinto Euganeo	16.054 €	- 16.054 €	- €
Codevigo	104.440 €	- 94.635 €	9.805 €
Conselve	101.504 €	- 101.504 €	- €
Correzzola	31.923 €	- 31.923 €	- €
Due Carrare	297.326 €	- 217.117 €	80.209 €
Maserà di Padova	191.803 €	- 133.654 €	58.149 €
Merlara	27.563 €	- 27.563 €	- €
Ospedaletto Euganeo	100.161 €	- 86.051 €	14.110 €
Pernumia	97.865 €	- 77.943 €	19.921 €
Ponso	21.659 €	- 21.659 €	- €
Pontelongo	32.221 €	- 32.221 €	- €
Pozzonovo	7.767 €	- 28.629 €	20.862 €
San Pietro Viminario	89.011 €	- 69.115 €	19.896 €
Sant'Angelo di Piove di Sacco	49.550 €	- 41.690 €	7.860 €
Sant'Elena	96.186 €	- 67.928 €	28.258 €
Solesino	216.688 €	- 174.074 €	42.615 €
Stanghella	29.075 €	- 29.075 €	- €
Terrassa Padovana	32.750 €	- 32.750 €	- €
Urbana	22.433 €	- 22.433 €	- €

2.7 Calcolo della componente RCU ex art. 107 c. 5 D.L. 18/2020

I Comuni considerati e gestiti da SESA spa e Gestione Ambiente scarl hanno applicato anche per l'anno 2020 la tariffa 2019 ai sensi dell'art. 107 c. 5 del D.L. 18/2020 (c.d. Cura Italia).

Il decreto prevede che sia definita la differenza tra i costi fissi e variabili determinati per l'anno 2019 (e sottostanti alle tariffe in deroga applicate sulla base di quanto disposto dall'articolo 107 comma 5 del decreto-legge 18/20) e i costi fissi e variabili risultanti dal PEF per l'anno 2020 approvato, entro il 31 dicembre 2020, in applicazione del MTR.

In accordo con ETC, i Comuni ed il gestore sono state definite le componenti a congruaggio come differenza tra le entrate tariffarie definite con il PEF 2020 e le entrate tariffarie applicate nell'anno 2020 e derivanti dall'applicazione all'utenza della tariffa 2019.

Si riporta di seguito il dettaglio delle componenti RCU considerate nel PEF 2021 per ogni ambito tariffario.

Si specifica che il recupero ex art. 107 c. 5 del DL 18/2020 **sarà recuperato in 3 annualità** anche al fine di **non gravare sulle utenze** e determinare il valore complessivo del PEF 2021 e favorire le stesse:

Ambito Tariffario	n. rate	$\Delta TV_{2020-TV_{2019}}$	RCU _{TV}	$\Delta TF_{2020-TF_{2019}}$	RCU _{TF}	ΣRCU
Agna	3	29.297 €	9.766 €	- 6.997 €	- 2.332 €	7.433 €
Anguillara Veneta	3	30.886 €	10.295 €	- 4.240 €	- 1.413 €	8.882 €
Arquà Petrarca	3	13.243 €	4.414 €	- 1.595 €	- 532 €	3.883 €
Arre	3	20.318 €	6.773 €	- 5.432 €	- 1.811 €	4.962 €
Arzergrande	3	37.454 €	12.485 €	- 8.033 €	- 2.678 €	9.807 €
Bagnoli di Sopra	3	25.879 €	8.626 €	- 2.736 €	- 912 €	7.714 €
Boara Pisani	3	17.442 €	5.814 €	- 2.287 €	- 762 €	5.052 €
Bovolenta	3	27.390 €	9.130 €	- 4.793 €	- 1.598 €	7.532 €
Brugine	3	57.163 €	19.054 €	- 15.118 €	- 5.039 €	14.015 €
Candiana	3	18.099 €	6.033 €	- 3.770 €	- 1.257 €	4.776 €
Carceri	3	11.920 €	3.973 €	- 1.578 €	- 526 €	3.447 €
Cartura	3	34.406 €	11.469 €	- 1.578 €	- 526 €	10.943 €
Casale di Scodosia	3	37.268 €	12.423 €	- 3.271 €	- 1.090 €	11.332 €
Cinto Euganeo	3	14.141 €	4.714 €	- 2.507 €	- 836 €	3.878 €
Codevigo	3	61.836 €	20.612 €	- 18.853 €	- 6.284 €	14.328 €
Conselve	3	119.038 €	39.679 €	- 38.260 €	- 12.753 €	26.926 €
Correzzola	3	35.614 €	11.871 €	- 9.474 €	- 3.158 €	8.713 €
Due Carrare	3	75.433 €	25.144 €	- 8.918 €	- 2.973 €	22.172 €
Maserà di Padova	3	79.276 €	26.425 €	- 25.045 €	- 8.348 €	18.077 €
Merlara	3	21.350 €	7.117 €	- 3.007 €	- 1.002 €	6.114 €
Ospedaletto Euganeo	1	48.779 €	48.779 €	- 49.620 €	- 49.620 €	841 €
Pernumia	3	32.962 €	10.987 €	- 5.490 €	- 1.830 €	9.157 €
Ponso	3	19.327 €	6.442 €	- 3.622 €	- 1.207 €	5.235 €
Pontelongo	1	34.014 €	34.014 €	- 58.681 €	- 58.681 €	24.667 €
Pozzonovo	3	3.613 €	1.204 €	- 19.076 €	- 6.359 €	7.563 €
San Pietro Viminario	3	17.930 €	5.977 €	- 1.154 €	- 385 €	6.362 €
Sant'Angelo di Piove di Sacco	3	84.099 €	28.033 €	- 39.759 €	- 13.253 €	14.780 €
Sant'Elena	3	9.435 €	3.145 €	- 6.347 €	- 2.116 €	5.261 €
Solesino	3	60.120 €	20.040 €	- 7.743 €	- 2.581 €	17.459 €
Stanghella	3	38.277 €	12.759 €	- 11.068 €	- 3.689 €	9.070 €
Terrassa Padovana	3	20.731 €	6.910 €	- 1.301 €	- 434 €	6.477 €
Urbana	3	15.149 €	5.050 €	- 1.127 €	- 376 €	4.674 €

2.8 Focus sulla valorizzazione dei fattori di *sharing*

I fattori di ricavo considerati nel PEF 2021 solo relativi alla cessione dei materiali da raccolta differenziata al CONAI e al mercato e vengono considerati anche i ricavi da **vendita di energia elettrica e biometano prodotti dall'impianto di trattamento della frazione organica di proprietà di SESA spa la quale registra, come si può rilevare dai bilanci ambientali, una delle migliori performace – Best Practice presenti sul mercato europeo del trattamento della frazione organica.**

Si specifica che i ricavi derivanti dalla cessione di energia elettrica e biometano non veniva considerata nel PEF degli anni precedenti.

Per tale motivo si definiscono quindi i fattori di **sharing minimi**, dell'intervallo di riferimento e quindi pari a:

Fattore di <i>sharing</i>	Valore
b [0,3 - 0,6]	0,3
ω [0,1 - 0,4]	0,1

2.9 Condizione per la riclassificazione dei costi fissi e variabili – art. 3 MTR

Ai sensi dell'art. 3 del MTR è stata verificata la condizione di riclassificazione dei costi fissi e variabili per il PEF 2021 per tutti gli ambiti tariffari di riferimento.

Di seguito si riporta la verifica della parte variabile dell'anno 2021 ai fini della riclassificazione ai sensi dell'art. 3 del MTR:

Ambito Tariffario	ΣTV_a	ΣTV_{a-1}	$\Sigma TV_a / \Sigma TV_{a-1}$	Riclassifica TV	Riclassifica TF
Agna	320.544 €	146.487 €	2,19	175.784 €	174.933 €
Anguillara Veneta	403.247 €	154.429 €	2,61	185.315 €	233.750 €
Arquà Petrarca	170.833 €	66.215 €	2,58	79.458 €	103.727 €
Arre	218.442 €	101.591 €	2,15	121.909 €	112.206 €
Arzergrande	365.051 €	187.272 €	1,95	224.726 €	237.992 €
Bagnoli di Sopra	303.308 €	129.397 €	2,34	155.277 €	208.701 €
Boara Pisani	213.988 €	87.208 €	2,45	104.650 €	133.692 €
Bòvolenta	344.895 €	136.950 €	2,52	164.340 €	191.046 €
Brugine	603.019 €	285.814 €	2,11	342.976 €	318.267 €
Candiana	186.690 €	90.497 €	2,06	108.596 €	116.762 €
Carceri	131.198 €	59.598 €	2,20	71.518 €	91.128 €
Cartura	505.122 €	172.031 €	2,94	206.437 €	309.861 €
Casale di Scodosia	505.669 €	186.339 €	2,71	223.607 €	311.066 €
Cinto Euganeo	156.315 €	70.704 €	2,21	84.845 €	98.129 €
Codevigo	583.211 €	309.180 €	1,89	371.016 €	304.995 €
Conselve	1.090.534 €	595.191 €	1,83	714.229 €	556.193 €
Correzzola	323.330 €	178.068 €	1,82	213.682 €	197.427 €
Due Carrare	998.738 €	377.167 €	2,65	452.601 €	593.514 €
Maserà di Padova	805.560 €	396.380 €	2,03	475.656 €	377.251 €
Merlara	230.409 €	106.748 €	2,16	128.098 €	160.385 €
Ospedaletto Euganeo	515.785 €	243.893 €	2,11	292.671 €	226.706 €
Pernumia	394.183 €	164.808 €	2,39	197.770 €	234.286 €
Ponso	196.189 €	96.637 €	2,03	115.964 €	131.041 €
Pontelongo	369.999 €	170.071 €	2,18	204.085 €	181.870 €
Pozzonovo	237.223 €	263.571 €	0,90	237.223 €	119.614 €
San Pietro Viminario	288.487 €	89.652 €	3,22	107.583 €	192.571 €
Sant'Angelo di Piove di Sacco	576.509 €	420.494 €	1,37	504.593 €	192.760 €
Sant'Elena	230.106 €	47.175 €	4,88	56.610 €	191.604 €
Solesino	769.050 €	300.598 €	2,56	360.717 €	463.023 €
Stanghella	338.173 €	191.384 €	1,77	229.660 €	198.266 €
Terrassa Padovana	248.568 €	103.655 €	2,40	124.386 €	181.192 €
Urbana	174.147 €	75.745 €	2,30	90.893 €	129.635 €

Per tutti i comuni considerati risulta quindi necessaria la classificazione ai sensi dell'art.3 del MTR in quanto il rapporto tra la sommatoria delle componenti di parte variabile dell'anno 2021 e quelle dell'anno 2019 risulta superiore a 1,2, ad eccezione del Comune di Pozzonovo.

ALLEGATO B)
 ALA DELIBERA DI
 CC 20 DEL 29/6/2021

	Input dati Ciclo integrato RU	Ambito tariffario di Comune di Due Carrare		
		Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati <i>CRT</i>	G	110.390		110.390
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani <i>CTS</i>	G	12.391		12.391
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani <i>CTR</i>	G	362.168		362.168
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate <i>CRD</i>	G	442.107		442.107
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR <i>COI^{EXP}_{TV}</i>	G	-		-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti <i>AR</i>	G	73.055		73.055
Fattore di Sharing <i>b</i>	E	0,30		0,30
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing <i>b(AR)</i>	E	21.916		21.916
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI <i>AR_{CONAI}</i>	G	63.110		63.110
Fattore di Sharing <i>b(1+ω)</i>	E	0,33		0,33
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing <i>b(1+ω)AR_{CONAI}</i>	E	20.826		20.826
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili <i>RC_{TV}</i>	E-G	424.751		424.751
Coefficiente di gradualità <i>(1+γ)</i>	E	0,70		0,70
Numero di rate <i>r</i>	E	1		1,00
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili riconosciuta <i>(1+γ)RC_{TV}/r</i>	E	297.326		297.326
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G		-	-
ΣTV_g totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile	C	1.181.639	-	1.181.639
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio <i>CSL</i>	G	44.760		44.760
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti <i>CARC</i>	G	59.458		59.458
Costi generali di gestione <i>CGG</i>	G	37.573		37.573
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili <i>CCD</i>	G	-		-
Altri costi <i>CO_{AL}</i>	G	10.660		10.660
Costi comuni <i>CC</i>	C	107.691		107.691
Ammortamenti <i>Amm</i>	G	24.852		24.852
Accantonamenti <i>Acc</i>	G	100.033		100.033
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	G	-		-
- di cui per crediti	G	100.033		100.033
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	G	-		-
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	G	-		-
Remunerazione del capitale investito netto <i>R</i>	G	-		-
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso <i>R_{LIC}</i>	G	-		-
Costi d'uso del capitale <i>CK</i>	C	124.885		124.885
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR <i>COI^{EXP}_{TF}</i>	G	-		-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi <i>RC_{TF}</i>	E-G	310.168		310.168
Coefficiente di gradualità <i>(1+γ)</i>	C	0,70		0,70
Numero di rate <i>r</i>	C	1		1

	Input dati Ciclo integrato RU	Ambito tariffario di Comune di Due Carrare		
	Input gestori (G) Input Ente territorialmente competente (E) Dato calcolato (C) Dato MTR (MTR)	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi riconosciuta $(1+\gamma)RC_{TF}/r$	E	- 217.117		- 217.117
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G		-	-
$\sum TF_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse	C	60.219	-	60.219
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF	E	-		-
$\sum T_a = \sum TV_a + \sum TF_a$	C	1.241.858	-	1.241.858
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020	E	3.469		3.469
Ulteriori componenti ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF				
Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR $COV_{TV,2021}^{EXP}$	E			
Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR $COS_{TV,2021}^{EXP}$	E			
Numero di rate r'	E			
Rata annuale RCND _{TV} $RCND_{TV}/r'$	E			
Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi variabili 2019 e costi variabili da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	E	75.433		75.433
Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	E	3		3,00
Rata annuale conguaglio relativa ai costi variabili per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20 RCU_{TV}	E	25.144		25.144
Quota (relativa ai costi variabili) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021	E			
di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 $(1+\gamma_{2020})RC_{TV,2020}/r_{2020}$ (se $r_{2020} > 1$)	E			
Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020) r_{2020} (da PEF 2020)	E			
$\sum TV_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)	C	1.206.784	-	1.206.784
Scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR $COV_{TF,2021}^{EXP}$	E			
Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi fissi 2019 e costi fissi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	E	- 8.918	-	- 8.918
Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	C	3	-	3
Rata annuale conguaglio relativa ai costi fissi per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20 RCU_{TF}	E	- 2.973	-	- 2.973
Quota (relativa ai costi fissi) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021	E			
di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 $(1+\gamma_{2020})RC_{TF,2020}/r_{2020}$ (se $r_{2020} > 1$)	E			
Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020) r_{2020} (da PEF 2020)	C			
$\sum TF_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)	C	57.246	-	57.246
$\sum T_a = \sum TV_a + \sum TF_a$ (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)	C	1.264.030	-	1.264.030
Grandezze fisico-tecniche				
raccolta differenziata %	G			70,88
q_{a-2} kg	G			4.370.498,00
costo unitario effettivo - CUEFF €cent/kg	G			23,06
fabbisogno standard €cent/kg	E			30,35
costo medio settore €cent/kg	E			-
Coefficiente di gradualità				

	Input dati Ciclo integrato RU	Ambito tariffario di Comune di Due Carrare		
	Input gestori (G) Input Ente territorialmente competente (E) Dato calcolato (C) Dato MTR (MTR)	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ_1	E	-0,155		-0,155
valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ_2	E	-0,115		-0,115
valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio γ_3	E	-0,03		-0,03
Totale γ	C	-0,3		-0,3
Coefficiente di gradualità $(1+\gamma)$	C	0,7		0,7
Verifica del limite di crescita				
rpi_a	MTR			1,7%
coefficiente di recupero di produttività X_a	E			0,10%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL_a	E			0,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG_a	E			0,00%
coeff. per l'emergenza COVID-19 $C19_{2021}$	E			2,20%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ	C			3,8%
$(1+\rho)$	C			1,038
$\sum T_a$	C			1.264.030
$\sum TV_{a-1}$	E			377.167
$\sum TF_{a-1}$	E			630.651
$\sum T_{a-1}$	C			1.007.818
$\sum T_a / \sum T_{a-1}$	C			1,2542
$\sum T_{max}$ (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)	C			1.046.115
delta ($\sum T_a - \sum T_{max}$)	C			217.915
Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR				
Riclassifica TV_a	E			452.601
Riclassifica TF_a	E			593.514
Attività esterne Ciclo integrato RU	G	24.465		24.465

ALLEGATO C)
ALLA DELIBERA DI C.G. 20
DEL 29/6/2021

DICHIARAZIONE DI VERIDICITÀ

DELIBERAZIONI DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE 443/2019/R/RIF

IL/LA SOTTOSCRITTO/A MASSIMO REGATO
NATO/A A ESTE (PD)
IL 17/06/2021
RESIDENTE IN ESTE (PD)
VIA VIA SABINA 401
IN QUALITÀ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ GESTIONE AMBIENTE SCARL
AVENTE SEDE LEGALE IN ESTE (PD) VIA SABINA 401
CODICE FISCALE 05082260281 PARTITA IVA 05082260281
TELEFAX _____ TELEFONO 0429 1580211
INDIRIZZO E-MAIL info@gestioneambiente.it

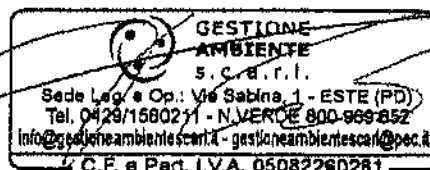
AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL D.P.R. N. 445/2000

DICHIARA

- CHE I DATI, LE INFORMAZIONI E LA DOCUMENTAZIONE TRASMESSI IN DATA 23/04/2021
17/06/2021
RILEVANTI AI FINI TARIFFARI SONO COMPLETI E VERITIERI;
- CHE LE INFORMAZIONI E I DATI DI NATURA PATRIMONIALE, ECONOMICA E FINANZIARIA
TRASMESSI TROVANO CORRISPONDENZA NEI VALORI CONTENUTI NELLE FONTI CONTABILI
OBBLIGATORIE, TENUTE AI SENSI DI LEGGE, DEL GESTORE DEL SERVIZIO INTEGRATO DI
GESTIONE DEI RIFIUTI O DEI SINGOLI SERVIZI CHE LO COMPONGONO;
- CHE IL TITOLO AUTORIZZATORIO SULLA BASE DEL QUALE SI STA ATTUALMENTE FORNENDO IL
SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI O DEI SINGOLI SERVIZI CHE LO COMPONGONO:
☒ È CONFORME ALLA NORMATIVA VIGENTE
☐ NON È CONFORME ALLA NORMATIVA VIGENTE:

DATA 17/06/2021

IN FEDE



ALLEGATO D)
ALLA DELIBERA DI CC. 20
DEL 22/6/2021

DICHIARAZIONE DI VERIDICITÀ

DELIBERAZIONI DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE 443/2019/R/RIF

IL/LA SOTTOSCRITTO/A MAURIZIO SIRONATO

NATO/A A

IL

RESIDENTE IN

VIA

IN QUALITÀ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ ESSE SERVIZI AMBIENTALI S.p.A.

AVENTE SEDE LEGALE IN ESTE (PD) VIA COMUNA 6° 5/B

CODICE FISCALE 02599280282 PARTITA IVA 02599280282

TELEFAX 0429 612748 TELEFONO 0429 612711

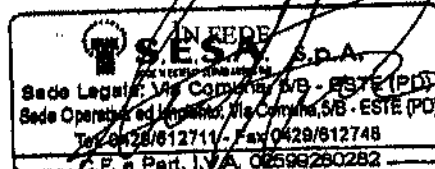
INDIRIZZO E-MAIL info@sesaest.it

AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL D.P.R. N. 445/2000

DICHIARA

- CHE I DATI, LE INFORMAZIONI E LA DOCUMENTAZIONE TRASMESSI IN DATA 23/06/2021
17/06/2021 RILEVANTI AI FINI TARIFFARI SONO COMPLETI E VERITIERI;
- CHE LE INFORMAZIONI E I DATI DI NATURA PATRIMONIALE, ECONOMICA E FINANZIARIA TRASMESSI TROVANO CORRISPONDENZA NEI VALORI CONTENUTI NELLE FONTI CONTABILI OBBLIGATORIE, TENUTE AI SENSI DI LEGGE, DEL GESTORE DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI O DEI SINGOLI SERVIZI CHE LO COMPONGONO;
- CHE IL TITOLO AUTORIZZATORIO SULLA BASE DEL QUALE SI STA ATTUALMENTE FORNENDO IL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI O DEI SINGOLI SERVIZI CHE LO COMPONGONO:
☒ È CONFORME ALLA NORMATIVA VIGENTE
☐ NON È CONFORME ALLA NORMATIVA VIGENTE:

DATA 17/06/2021



ALLEGATO E)
ALLA DELIBERA DI CC. 20 DEL 29/6/2021
VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

n. 15 del 17/06/2021

L'anno duemilaventuno, addì giovedì 17, del mese di giugno, in videoconferenza, come previsto dall'art. 8 comma 5 dello statuto del CPS e in conformità con i DPCM che regolamentano l'emergenza COVID-19 finalizzati al contenimento della diffusione del contagio da COVID-19, alle ore 12,30 si è riunito il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori:

		Presente	Ass. giust.	Assente
BALDIN ALESSANDRO	Presidente	X		
GUSELLA GIANFRANCO	Consigliere	X		
FARAONE MARIA	Consigliere			X
ZANETTI FABIO	Consigliere	X		
ZODIO ELISA	Consigliere	X		

Presiede la riunione dalla sede de CPS il Signor Baldin Alessandro in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Assume le funzioni di Segretario Verbalizzante dalla sede del CPS il sig. Andrea Ferrato collaboratore del Consorzio.

Sono collegati in videoconferenza i revisori la Dott.ssa Ilenia Sala il Dott. Jacopo Bellini e Dott. Massimiliano Maschio.

Il Presidente, verificato il numero legale dei presenti, apre la seduta per la discussione del seguente argomento posto all'ordine del giorno inviato con nota del 16.06.2021:

- 1. Validazione dei PEF dei comuni di Agna; Anguillara Veneta, Arquà Petrarca, Arre, Arzergrande, Bagnoli di Sopra, Boara Pisani, Bovolenta, Brugine, Candiana, Carceri, Casale di Scodosia, Cinto Euganeo, Codevigo, Conselve, Correzzola, Duecarrare, Maserà di Padova, Merlara, Ospedaletto Euganeo, Pernumia, Ponso, Pontelongo, San Pietro Viminario, Sant'Angelo di Piove di Sacco, Sant'Elena,, Solesino, Terrassa Padovana, Urbana, Cartura, Pozzonovo, Stanghella, in qualità di Ente Territorialmente Competente, così come previsto dall'art. 6 della deliberazione 443/2019/R/RIF di ARERA.**

Premesso che:

- il Consorzio Padova Sud è stato costituito in data 28/02/2013, per svolgere le seguenti attività e funzioni correlate: A) organizzazione gestionale del servizio di igiene urbana, escluse le attività di gestione operativa relative alla raccolta, trasporto recupero e smaltimento dei rifiuti urbani, attraverso l'ottimale combinazione dei vari fattori produttivi; B) riscossione dei corrispettivi dell'esecuzione dei servizi resi direttamente all'utenza; C) gestione, accertamento e riscossione del prelievo per la copertura dei costi afferenti al servizio di igiene urbana, comunque denominato, o di altre tariffe o di altri tributi di competenza comunale; D) gestioni calore e di fornitura energetica, realizzazione di reti di teleriscaldamento e produzione di energia, anche rinnovabile; e gestioni cimiteriali e servizi correlati; F) attività di formazione ed educazione; G) ulteriori servizi e funzioni che i Comuni vorranno attivare singolarmente o in forma associata sulla scorta di specifiche convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. n. 267/2000 e ss. mm. ii.; H) ulteriori servizi attinenti o funzionali a quelli indicati alle lettere precedenti
- con nota del 18 dicembre 2019 avente ad oggetto: "Indicazioni per la predisposizione dei Piani Finanziari (PEF) e alle tariffe Tari e corrispettive per l'anno 2020 a seguito della Deliberazione ARERA n. 443 del 31/10/2019" il Consorzio, vista l'approvazione definitiva del Decreto Legge 124/2019 che modificava il comma 683-bis, ribadiva la possibilità, per i Comuni, di approvare il PEF, la delibera tariffaria e i regolamenti TARI e TARIP, in modo separato dalla deliberazione del bilancio di previsione;
- con nota del 22 giugno 2020 il Consorzio comunicava a tutti i comuni soci e al concessionario del servizio integrato di gestione dei Rifiuti SESA Spa e GESTIONE AMBIENTE Scarl che, in base alle attribuzioni previste dalla nuova normativa, spetta al Consorzio adottare i provvedimenti operativi per gli adempimenti di competenza in qualità di Ente Territoriale Competente (ETC);
- con nota del 22 dicembre 2020 il Consorzio comunicava a tutti i comuni l'approvazione del PEF (a mezzo di Delibera del C.d.A. fissato per il 28 dicembre 2020. In tale occasione il predetto Consorzio, al termine dell'iter di validazione di competenza e di verifica di

completezza, coerenza e congruità dei dati e delle informazioni necessari all'elaborazione dei PEF, avrebbe proceduto all'approvazione dei Pef già precedentemente predisposti ed inviati da parte delle società S.E.S.A. S.p.A. e Gestione Ambiente Scarl (gestori operativi del servizio integrato). Nella medesima comunicazione l'ETC rappresentava ai Comuni che nessun adempimento deliberativo di approvazione, presa d'atto o altro era previsto dalle deliberazioni di ARERA da parte dei Comuni stessi.

Considerato che

- *L'articolo 1, comma 527, della Legge 2015/2017, prevede che "Al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea, superando così le procedure di infrazione già avviate con conseguenti benefici economici a favore degli enti locali interessati da dette procedure, sono attribuite all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, come ridenominata ai sensi del comma 528, con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatorio, stabiliti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, le seguenti funzioni di regolazione e controllo, in particolare in materia di:*
 - a) *emanazione di direttive per la separazione contabile e amministrativa della gestione, la valutazione dei costi delle singole prestazioni, anche ai fini della corretta disaggregazione per funzioni, per area geografica e per categorie di utenze, e definizione di indici di valutazione dell'efficienza e dell'economicità delle gestioni a fronte dei servizi resi;*
 - b) *definizione dei livelli di qualità dei servizi, sentiti le regioni, i gestori e le associazioni dei consumatori, nonché vigilanza sulle modalità di erogazione dei servizi;*

- c) diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza;*
 - d) tutela dei diritti degli utenti, anche tramite la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentati dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati;*
 - e) definizione di schemi tipo dei contratti di servizio di cui all'articolo 203 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;*
 - f) predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;*
 - g) fissazione dei criteri per la definizione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento;*
 - h) approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento;*
 - i) verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi;*
 - j) formulazione di proposte relativamente alle attività comprese nel sistema integrato di gestione dei rifiuti da assoggettare a regime di concessione o autorizzazione in relazione alle condizioni di concorrenza dei mercati;*
 - k) formulazione di proposte di revisione della disciplina vigente, segnalandone altresì i casi di gravi inadempienze e di non corretta applicazione;*
 - l) predisposizione di una relazione annuale alle Camere sull'attività svolta."*
-
- l'art.1, comma 1, della Legge 481/1995 prevede che ARERA debba perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, "finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, di seguito denominati «servizi» nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione

in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori [...]”;

Rilevato che

- l'articolo 1, comma 527, della Legge 2015/2017 attribuisce espressamente ad ARERA, tra le altre, le funzioni:
 - predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga »;
 - fissazione dei criteri per la definizione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento;
 - approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio Integrato e dai gestori degli impianti di trattamento;
 - verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi; con deliberazioni n. 443 e n.444 del 2019 ARERA ha approvato i primi atti inerenti il controllo del settore rifiuti
- per il 2020 l'Autorità ha approvato le ulteriori deliberazioni nn. 57, 102, 2 e 238, cui si rimanda,

Considerato inoltre

- L'art- 107, comma 5, del Decreto-Legge n. 18 del 17 marzo 2020 (c.d. Decreto "Cura Italia") convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, in forza del quale "I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021."
- Il Decreto-Legge n. 34 del 19 maggio 2020 (c.c. Decreto "Rilancio") convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, che ha

modificato il comma 2. del D.L 18 del 17/03/2020, che ora così dispone: "Per le finalità di cui al comma 1, per l'esercizio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è differito al 30 settembre 2020 477 e il termine di cui al comma 2 dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 30 novembre 2020. Limitatamente all'anno 2020, le date del 14 ottobre e del 28 ottobre di cui all'articolo 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e all'articolo 1, commi 762 e 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono differite, rispettivamente, al 31 dicembre 2020 e al 31 gennaio 2021. Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021"

Dato atto che:

- con nota del 18/12/2019 (PROT. 0001022 di pari data), avente ad oggetto: *"Indicazioni per la predisposizione dei Piani Finanziari (PEF) e alle tariffe Tari e corrispettive per l'anno 2020 a seguito della Deliberazione ARERA n. 443 del 31.10.2019"* inviata a tutti i Comuni Soci e a S.E.S.A. S.p.A. e Gestione Ambiente S.c.a.r.l., il Consorzio Padova Sud ribadiva la possibilità, per i Comuni, di approvare il PEF, la delibera tariffaria e i regolamenti TARI e TARIP, in modo separato dalla deliberazione del bilancio di previsione,
- S.E.S.A. S.p.A. e Gestione Ambiente S.c.a r.l. in qualità di gestori, in forza dell'affidamento di cui ai Contratti di concessione per la gestione dei servizi di igiene urbana e relativa tariffa integrata ambientale dei Comuni convenzionati tra il Consorzio Bacino Padova 3 e 4 del 23/07/2010, sono i soggetti tenuti alla predisposizione dei PEF;
- per la validazione dei PEF si richiama quanto previsto dalla determinazione n.2/2020 negli artt. 1 e seguenti,
- il limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie di cui all'articolo 4 della deliberazione 443/2019/R/RIF si applica con riferimento al totale delle entrate tariffarie relative al singolo ambito tariffario, come ribadito anche all'art. 1.3 della precitata determinazione n. 2/2020 e

pur tuttavia ogni singolo Comune rientra nel limite di crescita previsto dalla Deliberazione n. 443/2019;

- In data 23/04/2021 e successivamente in data 17/06/2021 i gestori di cui sopra hanno inviato:
 - Il PEF 2021 "grezzo" completo della tabella elaborata per ogni singolo Comune servito;
 - Dichiarazione di veridicità;
 - Relazione di accompagnamento.

Considerato che

- con delibera n.4 del 12 maggio 2021, a seguito l'analisi ricognitiva dei PEF validati nel 2020, il Consorzio Padova Sud ha, dopo attenta e scrupolosa verifica della normativa, ha assunto le seguenti determinazioni:
 1. *che la nozione di ETC, indicata da ARERA, è una nozione declinabile, ossia implementabile, in considerazione della specificità dei contesti (territoriali), e che non vi sono argomentazioni giuridiche valide per poter disconoscere l'identificazione del Consorzio Padova Sud, in Ente territorialmente competente, e comunque il soggetto, dotato di profili di adeguata terzietà rispetto al gestore, per poter legittimamente procedere alla validazione dei PEF ed alla trasmissione ad AREA dei PEF dei Comuni consorziati (al sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 comma 3 della deliberazione 443/2019/R/rif. Di Arera;*
 2. *che, per le procedure di validazione effettuate dal CPS, nessun onere finanziario sarà posto a carico dei Comuni soci, in quanto tale adempimento, ricade pienamente nell'ambito istituzionale dell'Ente e che i costi relativi, trovano già la copertura nelle spese generali del CPS;*
 3. *che, per le motivazioni addotte al punto 2, ritiene che i Comuni consorziati che abbiano deciso di affidare, incaricando in proprio, l'assistenza tecnica della fase tecnica della validazione dei PEF a soggetti terzi, si pongono in evidente antitesi con l'auspicio, da Arera (cfr. Arera memoria 25/05/2020 179/2020/I/rif.), ossia il superamento dei modelli di governance che favoriscono la frammentazione gestionale, tali atti comportano una evidente e ingiustificata duplicazione della spesa a carico dei cittadini, per un servizio istituzionalmente già previsto dal CPS;*
 4. *---omissis ----*

- Il PEF 2021, per ogni ambito tariffario Comunale di cui ai Contratti di concessione per la gestione dei servizi di igiene urbana e relativa tariffa integrata ambientale dei Comuni convenzionati tra il Consorzio Bacino Padova 3 e 4 è determinato nei valori riportati nell'Appendice 1 dei singoli comuni nel rispetto del limite alle entrate tariffarie definite ai sensi del MTR;
Visto

- Le relazioni di accompagnamento, opportunamente integrate per le parti di competenza dell'Ente Territoriale Competente alle quali si rimanda per le specifiche;
- Che i gestori, in base a quanto proposto dal Consorzio in qualità di ETC, confermano che è mantenuto l'equilibrio economico finanziario della gestione nel presupposto della riscossione dell'importo complessivo delle entrate tariffarie.

Ritenuto che

- il percorso svolto sia coerente con la nuova metodologia tariffaria come risultanti per ciascun comune come dalle tabelle finali allegate;

Preso atto che

- con l'art. 6 del dl 73/2021 è stanziato il fondo finalizzato al finanziamento di agevolazioni a favore delle utenze non domestiche TARI per il 2021.

Dato atto dei pareri tecnici previsti dalla vigente normativa

Terminata dal Presidente la relazione

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- all'unanimità dei voti espressi in forma legale;

DELIBERA

1. di approvare, per quanto richiamato in premessa, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, il Piano Economico Finanziario 2021 per ogni ambito tariffario corrispondente ai singoli Comuni di **Agna; Anguillara Veneta, Arquà Petrarca, Arre, Arzergrande, Bagnoli di Sopra, Boara Pisani, Bovolenta, Brugine, Candiana, Carceri, Casale di Scodosia, Cinto Euganeo, Codevigo, Conselve, Correzzola, Duecarrare, Maserà di Padova, Merlara, Ospedaletto Euganeo, Pernumia, Ponso, Pontelongo, San Pietro Viminario, Sant'Angelo di Piove di Sacco, Sant'Elena,, Solesino, Terrassa Padovana, Urbana, Cartura, Pozzonovo, Stanghella** presentato in forma c.d. "grezza" dai gestori SESA e

- Gestione Ambiente con note del 23/04 e 17/06/2021 e successive modifiche ed integrazioni,(Allegato A) integrato con i parametri di pertinenza dell'Ente Territorialmente Competente (ETC) a formare i Piani Economici Finanziari 2021 redatti in conformità all'appendice 1 del MTR;
2. di approvare la relazione di accompagnamento al PEF 2021 (Allegato B) così composta:
 - i) relazione di accompagnamento, parti 2 e 3, comprensiva degli allegati, predisposta dai gestori e redatta secondo lo schema fornito nell'appendice 2 del MTR ed opportunamente integrata dal Consorzio Padova Sud;
 3. relazione di accompagnamento, parti 1 e 4 di spettanza del Consorzio in qualità di Ente Territorialmente Competente contenente, i coefficienti, la descrizione delle scelte e la validazione del PEF.
 4. di approvare la relazione di accompagnamento al PEF 2021 (Allegato B) così composta:
 - ii) relazione di accompagnamento, comprensiva degli allegati, predisposta dal gestore e redatta secondo lo schema fornito nell'appendice 2 del MTR ed opportunamente integrata dal Consorzio Padova Sud;
 - iii) relazione di accompagnamento, di spettanza del Consorzio in qualità di Ente Territorialmente Competente contenente, i coefficienti, la descrizione delle scelte e la validazione del PEF.
 5. di trasmettere ad ARERA, per le approvazioni di competenza e ai comuni interessati la seguente documentazione:
 - PEF
 - Relazione di accompagnamento;
 - La dichiarazione di veridicità dei gestori;
 - Copia della presente deliberazione
 6. **Di proporre ai Comuni , per quanto di interesse e ove occorra, in considerazione del periodo di emergenza derivante dalla pandemia COVID -19 e degli effetti economico- sociali che la stessa ha prodotto e sta a tutt'oggi producendo anche presso il territorio di Competenza del Consorzio Padova Sud, di adottare idoneo provvedimento deliberativo che vada a finanziare i conguagli tra i PEF 2019 e i PEF 2020, mediate**

**utilizzo del fondo di cui all'art. 106 del d.l. n. 34 del 2020
convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77 ed
all'art. 29 del d.l. n. 104 del 2020, convertito con
modificazioni dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126.**

Di approvare l'immediata esecutività della presente deliberazione

Il Presidente
f.to Alessandro Baldin

Il Segretario verbalizzante
f.to Andrea Ferrato

ALLEGATO F) ALLA DELIBERA DI C.C. N. 20 DEL 28/6/2021

TARIFE 2021 COMUNE DI DUE CARRARE

Allegato F)

Descrizione Comune	tributo	categ	destar	componenti inf	fissa	variabile
DUE CARRARE	UD	A	Abitazione	1	0,7428 €	37,2775 €
DUE CARRARE	UD	A	Abitazione	2	0,7782 €	69,2343 €
DUE CARRARE	UD	A	Abitazione	3	0,8136 €	82,5428 €
DUE CARRARE	UD	A	Abitazione	4	0,8490 €	90,5309 €
DUE CARRARE	UD	A	Abitazione	5	0,8843 €	95,8562 €
DUE CARRARE	UD	A	Abitazione	6	0,9197 €	101,1816 €
DUE CARRARE	UD	A1	Immobile a disposizione	6	0,9728 €	- €
DUE CARRARE	UD	A2	Immobile ad uso stagionale	6	1,0612 €	37,2775 €
DUE CARRARE	UND	01	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, locali annessi ai luoghi di culto	0	0,9867 €	0,0140 €
DUE CARRARE	UND	02	Cinematografi e teatri	0	2,1765 €	2,0477 €
DUE CARRARE	UND	03	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0	1,4403 €	0,8975 €
DUE CARRARE	UND	04	Distributori carburanti	0	1,4833 €	2,2538 €
DUE CARRARE	UND	05	Stabilimenti balneari, piscine e parchi giochi all'aperto	0	1,4794 €	2,3906 €
DUE CARRARE	UND	06	Esposizioni, autosaloni	0	1,4967 €	2,2846 €
DUE CARRARE	UND	07	Alberghi con ristorante	0	1,4997 €	2,4403 €
DUE CARRARE	UND	08	Alberghi senza ristorante, bed and breakfast	0	1,4950 €	2,4288 €
DUE CARRARE	UND	09	Case di cura e riposo	0	1,4784 €	0,4221 €
DUE CARRARE	UND	10	Ospedali	0	1,4927 €	0,4284 €
DUE CARRARE	UND	11	Uffici, agenzie, studi professionali	0	1,5064 €	2,1037 €
DUE CARRARE	UND	12	Banche ed istituti di credito	0	1,5298 €	3,0300 €
DUE CARRARE	UND	13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, altri beni durevoli	0	1,3654 €	1,8388 €
DUE CARRARE	UND	14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0	1,4971 €	2,2856 €
DUE CARRARE	UND	15	Negozi particolari quali filatella, tende, tessuti, tappeti, cappelli, ombrelli, antiquario	0	1,3556 €	1,8180 €
DUE CARRARE	UND	16	Banchi di mercato beni durevoli	0	1,3711 €	1,8782 €
DUE CARRARE	UND	17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	0	1,4996 €	1,0121 €
DUE CARRARE	UND	18	Att. artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0	1,5079 €	1,0206 €
DUE CARRARE	UND	19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0	1,0850 €	2,0790 €
DUE CARRARE	UND	20	Attività industriali con capannoni di produzione	0	1,5731 €	1,4994 €
DUE CARRARE	UND	21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0	1,5085 €	1,1348 €
DUE CARRARE	UND	22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	0	1,5668 €	3,6312 €
DUE CARRARE	UND	23	Mense, birrerie, amburgherie, agriturismi	0	1,5411 €	3,4211 €
DUE CARRARE	UND	24	Bar, caffè, pasticceria	0	1,5293 €	3,3822 €
DUE CARRARE	UND	25	Supermercato, panificio, macelleria, salumeria, generi alimentari, pizza al taglio	0	1,5245 €	2,6962 €
DUE CARRARE	UND	26	Plurilicenze alimentari e/o miste	0	1,5208 €	2,3399 €
DUE CARRARE	UND	27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	0	1,5003 €	2,2928 €
DUE CARRARE	UND	28	Ipermercati di generi misti	0	1,5740 €	2,4993 €
DUE CARRARE	UND	29	Banchi di mercato beni deperibili	0	1,8148 €	3,3673 €
DUE CARRARE	UND	30	Discoteche, night club	0	1,5071 €	2,8332 €
DUE CARRARE	UND	35	Campeggi	0	3,1957 €	4,2945 €
DUE CARRARE	UND	36	Impianti sportivi	0	1,1272 €	1,1641 €
DUE CARRARE	UND	37	Aree scoperte non utilizzate per l'attività principale	0	1,2774 €	0,6538 €
DUE CARRARE	UND	40	Immobile vuoto inoccupato	0	1,3878 €	- €
DUE CARRARE	UND	41	Mancato conferimento della totalità del rifiuto prodotto e mancata produzione	0	1,3878 €	- €